

Udienza del 27 03 1998

PRESIDENTE: Posso allora dare la parola al Pubblico Ministero per proseguire quella requisitoria che ha ricevuto, dallo stesso Pubblico Ministero, una certa definizione alla scorsa udienza.

PUBBLICO MINISTERO: lo spero, ieri, di essere riuscito a chiarire le ragioni per le quali l'esposizione delle vicende parte da una certa situazione.

Mi rendo conto che per arrivare a questo punto, siamo ancora alla premessa, sono occorsi due giorni, però al netto poi sono state due o tre ore, non di più. Il che, tutto sommato, rientra diciamo nella media, anche se questo modo di procedere un po' spezzettato può aver dato la sensazione, può aver provocato, soprattutto, una certa sensazione di fatica.

Credo comunque, valutando oggettivamente quello che è stato fino ad ora lo sviluppo della requisitoria, di essere rimasto in un limite di ragionevole proporzione tra la premessa e lo svolgimento, in senso proprio, della illustrazione.

L'ultima buona ragione per la quale bisogna partire da...

... (OMISSIS) ...

PUBBLICO MINISTERO: L'ultima buona ragione, per partire da questo punto della illustrazione e cioè a dire della vicenda, è rappresentata dal fatto che si assiste, in questo modo, alla entrata in scena di gran parte dei personaggi che la Corte deve giudicare.

Cioè a dire - prima ancora di arrivare a illustrare specificamente i fatti di strage, nei quali e per i quali le persone degli imputati sono in assoluta evidenza, in primo piano a tutti gli effetti, esecutori e non - vi è la possibilità di cogliere l'ingresso in fatti non del tutto neutri, dal punto di vista del Codice penale, ma in fatti relativamente neutri rispetto ai fatti di strage medesimi.

Per dire, è un ingresso non soft, non è questo lo scopo mio di illustrazione degli avvenimenti. Ma è un ingresso modulato. Nel senso che, si vede anche, si può in questo modo cogliere, in maniera progressiva, la implicazione delle persone in questi avvenimenti.

Tra le persone delle quali è importante, in questo modo, ricostruire l'ingresso nella vicenda di stragi, vi sono quegli imputati che loro giudicheranno anche alla luce e in base alle dichiarazioni che hanno reso.

Vi sono anche delle persone che, loro non giudicheranno con la sentenza che emetteranno, che però, come hanno appreso, sono persone che di questi fatti rispondono, nel senso che sono stati raggiunti da informazione di garanzia, ovviamente data a suo tempo dal Pubblico Ministero e confermata, in un certo qual modo, al dibattimento nelle fasi preliminari dei loro esami.

Più esattamente, se in questo modo si introdurranno nelle vicende le persone di Scarano, di Brusca; si introdurranno anche le persone di Sinacori e di Geraci. Prendo nomi un po' casualmente. Questi ultimi due, come loro hanno appreso, hanno avuto informazioni di garanzie per i fatti accaduti nel 1993, se non per tutti, per alcuni almeno. Ed in particolare per la strage di via Fauro del 14 maggio del '93.

Questa considerazione è per ribadire un dato che io ieri sottolineavo, questa volta per ribadirlo in termini di concretezza.

Sinacori e Geraci, in particolare, sono persone che, per così dire, si sono guadagnati, per loro iniziativa ed esclusivamente per loro iniziativa, un'informazione di garanzia per strage. In altri termini: al momento in cui queste due persone hanno reso dichiarazioni al Pubblico Ministero - quindi a partire dal settembre '96, per quanto riguarda Geraci, dal febbraio '97, per quanto riguarda Sinacori - elementi a loro carico, circa un qualche titolo di partecipazione ai fatti di strage, a uno o a più d'uno, non si configuravano.

È un po' la situazione di Romeo. Persona che, come loro sanno perché lo stesso Romeo ve ne ha dato conferma, è stato anche già giudicato per l'episodio di strage di Formello del 14 aprile del 1994. E, in relazione a questo fatto di strage, la fonte iniziale di accusa - per dirla più tecnicamente, la fonte di prova - è stato, così come per Geraci e Sinacori, è stato lo stesso Romeo.

La posizione processuale di Romeo è in fase molto più avanzata, è stata prodotta la sentenza

divenuta ormai irrevocabile, pronunciata nei confronti di Romeo a seguito di giudizio abbreviato; la posizione di Sinacori e di Geraci è diversa e non è questo il momento per illustrarla. Non c'è dubbio che, se determinate dichiarazioni, proprio a carico di terzi, devono scontare, come criterio di valutazione, anche quello della genesi di queste dichiarazioni, questo è un elemento indicatore serio, da tener presente. Nessuno chiede al Giudice di regolarsi secondo un parametro e basta, circa la genesi delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie. Non è necessario che le dichiarazioni siano rese sulla base di una determinazione assolutamente autonoma. In altri termini, che una persona si accusa di un reato senza che nessuno lo abbia mai prima chiamato in causa.

Ma non c'è dubbio che la spontaneità, nella dichiarazione autoaccusatoria, non sollecitata in alcun modo, è un elemento di particolare e comunque di non prescindibile significato.

Sto parlando di dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, detto in altri termini, di una cosa molto semplice: ammissione di responsabilità in proprio e chiamata in responsabilità, chiamata in correità di terze persone.

Questo è un aspetto del processo che voi dovete valutare sul conto di numerosissime persone. Per la semplicissima ragione che: tra le persone che voi dovete giudicare; tra le persone che già sono stati giudicati per questi stessi fatti che oggi voi avete in esame; tra persone che hanno reso dichiarazioni in ordine a fatti strettamente connessi a quelli per i quali voi procedete, in ordine a tutte queste posizioni, voi dovete esprimere un giudizio, che avrà a che fare con due aspetti, ma sono due facce della stessa medaglia. L'aspetto autoaccusatorio e l'aspetto eteroaccusatorio. Più avanti sarà il momento per vedere di richiamare quali sono i criteri maggiormente accreditati, anche dalla Giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.

Io qui, a questo punto del discorso, mi limito a una segnalazione abbastanza semplice.

Cominciamo a controllare, cominceremo in questo modo a controllare la affidabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie. In altri termini: cominceremo a stabilire sul conto di una serie di soggetti, se le loro dichiarazioni sono, per quanto riguarda loro stessi, ammissioni di responsabilità attendibili, sotto il profilo della loro corrispondenza al vero; ovvero se si tratta, e non c'è alternativa, di dichiarazioni autocalunnianti, o autocalunniatorie.

Affermare di aver partecipato ad un reato può dipendere da due - e non più che due - possibilità.

O quel reato lo si è commesso, o quel reato ce lo si attribuisce senza averlo commesso. Nel primo caso è un'ammissione di responsabilità corretta. Nel secondo caso è un'autocalunnia. Questa scomposizione del problema mi sembra opportuna, perché questo è un processo, da capo, con caratteristiche particolari. Nel quale cioè, la possibilità di controllo complessivo della prova nasce dal dovere di controllo frazionato della prova. Ancor più concretamente: non potrà non essere tenuto in conto, in debito conto quindi, il fatto che le dichiarazioni autoaccusatorie spesso sono il riflesso della dichiarazione eteroaccusatoria di un altro soggetto. Cioè dire, le confessioni e le chiamate in correità si controllano reciprocamente.

Allora, per non fare di ogni erba un fascio, per non formulare giudizi che si mettono al seguito del risultato finale impressionistico di tutta la ricostruzione, proviamo a dare quasi scientificità al ragionamento. Quando andiamo a controllare una... ci imbattemmo in una dichiarazione che è autoaccusatoria; proviamo a prescindere dal fatto che già si sono acquisite conoscenze sul fatto che quella dichiarazione autoaccusatoria è verificata da una dichiarazione eteroaccusatoria di una terza persona; proviamo a controllare l'in sé della affermazione di responsabilità; andiamo a vedere se vi sono degli elementi che immediatamente la comprovano, piuttosto che affidarsi al metodo - che è praticato per altro nella maggioranza delle situazioni - di controllare ?ai vertici? le dichiarazioni di chi si è accusato di un reato e ha fatto delle chiamate in correità. Controlliamo alla radice le dichiarazioni, controlliamole intanto sul presupposto di attendibilità relativamente alla semplice ed esclusiva ammissione di responsabilità.

È come rifondare il problema, il che mi sembra un'operazione molto più seria rispetto a quella che talvolta capita di fare, certo non per un cattivo costume intellettuale ma per semplificare il percorso.

Facendo un censimento delle persone le cui dichiarazioni vanno esaminate sotto questo aspetto - e ripeto si tratta delle persone che: o rispondono di questi fatti in questo processo, in questa sede; o ne hanno risposto in una sede diversa, i giudizi abbreviati; o ne debbono rispondere in qualità di persone che hanno ricevuto informazione di garanzia; o rispondono di fatti strettamente organici, ma i più ravvicinati, rispetto a quelli... organici rispetto a quelli per i quali appunto voi giudicate - facendo un censimento, vengono fuori queste persone, i nominativi di: Carra Pietro, Di Natale Emanuele, Ferro Giuseppe, Ferro Vincenzo, Scarano Antonio, Grigoli Salvatore, Brusca

Giovanni. Ed ancora: Romeo Pietro, Siclari Pietro, Maniscalco Umberto. Ed ancora: Geraci Francesco, Monticciolo Giuseppe, Sinacori Vincenzo. Ed ancora: Brugoni Nazareno, Bizzoni Alfredo.

Come vedono, in questa rassegna non ho preso in considerazione i nominativi dei componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, quelli ai quali si debbono le confessioni sugli omicidi fatti in concorso con gli imputati, le estorsioni, i danneggiamenti e quant'altro. Ho preso in considerazione solamente coloro che rispondono, compresi Brugoni e Bizzoni, di fatti di qualificazione giuridica totalmente diversa rispetto a quella della strage, ma fatti, in ogni caso, strettamente coordinati a quelli per i quali la Corte procede: perché nel caso di Brugoni il fatto di reato sul quale rende dichiarazioni è quella certa vicenda dell'hashish; perché nel caso di Bizzoni Alfredo le contestazioni che lo riguardano - come credo che la Corte sappia - sono contestazioni per fatti, per comportamenti il cui teatro è Roma, il cui contesto temporale è l'anno '93, ovvero una parte dell'anno '94.

Allora, ieri dicevo, che piaccia o no, faticoso o meno che possa essere stato, anche per la Corte, accertare - "accertare" non è un termine appropriato -, accondiscendere ad una certa ricostruzione in questo processo, ha le sue premesse nel lontano 1986.

Se non si affronta con una certa rapidità, è ovvio, la vicenda a partire dalla codetenzione a Rebibbia tra Scarano e Stefano Accardo, dal 7 gennaio '86 al 30 settembre dell'86, non si riuscirebbe a dare una seria risposta alla ragione per cui poi troveremo Scarano inserito a pieno titolo nelle vicende di strage del 1993. Ma non riusciremmo nemmeno a dare una buona risposta della ragione per... all'interrogativo sul perché Scarano, e in quei termini piuttosto che in altri, è stato inserito nell'antefatto del 1992. Dovremmo prendere così Scarano, farlo calare negli avvenimenti da una dimensione che non si sa ben quale fosse.

Non potremmo certo rifarci al fatto che ha una moglie della provincia di Trapani, più esattamente di Partanna, per quanto lui sia calabrese, abbia vissuto in Germania, abbia vissuto a Roma, perché le mogli e in genere i parenti non sono una buona ragione per stare all'interno di vicende criminali titolate in un modo anziché in un altro.

Non potremmo rifarci al fatto che a nome del figlio ha comprato, l'8 gennaio del '93, un'abitazione in quel di Triscina - quindi sempre nel trapanese perché degli acquisti di immobili è difficile che dipendano, almeno con carattere di necessità, partecipazione a eventi criminosi. Dobbiamo, viceversa, rifarci a qualche cosa di più concreto. Soprattutto dobbiamo rifarci a qualche cosa che abbia una sua - dal punto di vista della successione, successione dei fatti, ovviamente - consequenzialità.

Come al solito, ripercorrere le serie causali, quando si tratta di percorrerle non in avanti ma di percorrerle a ritroso, si sa quando si comincia ma non si sa esattamente a quale punto si arriva. Nel nostro caso, viceversa, si approda a un punto fermo, rassicurante, al di là del quale... dietro al quale si può dire non vi è qualche cosa in più da scoprire, non vi sono altre realtà da scandagliare.

E questo incipit della vicenda criminale è rappresentato da questa codetenzione tra Scarano e Accardo nel carcere di Rebibbia nel 1986.

Mi pare di ricordare che un autore, un filosofo del nostro secolo, iniziasse un suo libro, che dettava, secondo il suo punto di vista, i fondamenti filosofici della ricerca storiografica? dicesse più o meno una frase di questo tipo: quale sarebbe stato il corso della storia, almeno dell'Impero Romano, se il naso di Cleopatra non fosse stato esattamente quello che ci hanno tramandato gli storici. Noi potremmo domandarci, ma sarebbe un interrogativo retorico, cosa sarebbe stato delle vicende di strage se non ci fosse stata questa singolare codetenzione - singolare perché è un fatto obiettivamente curioso che Scarano, con una vicenda criminale di un certo tipo, si sia trovato detenuto al G-9 di Rebibbia - con un certo Accardo Stefano che era portatore, e soprattutto doveva fare i conti con una vicenda giudiziaria di tutt'altra portata.

È sicuramente coincidenza quello che è avvenuto, si lega alle situazioni, talvolta anche casuali, dell'amministrazione penitenziaria; è un problema di affollamento degli istituti; è un problema di dislocazione nelle sezioni; è un problema di regime di sicurezza. Se nel 1986 fosse esistito il 41-bis probabilmente Stefano Accardo, che è in galera per omicidi e quant'altro, con chiaro riferimento ad una organizzazione criminale di tipo mafioso, non avrebbe mai conosciuto Scarano Antonio, che se ne stava in galera per rispondere di un reato contro il patrimonio, commesso addirittura verso Parma, o meglio Reggio Emilia, quindi reato di tutt'altra natura, di tutt'altro peso criminale rispetto alle imputazioni per le quali Accardo era in galera.

Sul fatto che le persone si siano conosciute non ci sono dubbi. Voi ricorderete sicuramente quella

certa qual lettera firmata da quel certo signor Dule (?), che è stata oggetto di una produzione fatta dal Pubblico Ministero fin dall'inizio del processo. Lettera che serve non tanto a comprovare che Accardo e Scarano si sono conosciuti in carcere, ma serve a comprovare che successivamente alla scarcerazione si sono mantenuti i rapporti tra queste persone.

Ciò che a noi preme verificare con argomenti e con dati di tipo concreto è se e come questi rapporti sono proseguiti successivamente. All'insegna di che cosa vi è stata una prosecuzione dei rapporti tra Scarano e l'ambiente, questa volta non più solamente alla persona ma all'ambiente, di Accardo Stefano.

Ripeto, in questo modo noi andiamo anche a controllare se i ricordi di Scarano sono ricordi all'insegna della verità e all'insegna della precisione. Anche perché, come la Corte ha ben presente, Scarano riferisce di avere incontrato Accardo a distanza di un certo tempo, direttamente a Partanna, questa volta, e di avere nell'immediato commesso determinati fatti illeciti, cioè di aver fornito delle armi a Accardo. Fatto abbastanza singolare se astratto, se scardinato da un contesto in qualche modo già definitosi nel rapporto tra Scarano e Accardo. Circa la precisione del ricordo di Scarano, ma anche a proposito della verità del racconto di Scarano, due sono sicuramente i dati che la Corte non dimentica: Scarano ha memoria del fatto che Accardo per un certo periodo era stato in soggiorno obbligato; e ha memoria del fatto di essersi incontrato con Accardo terminato il soggiorno obbligato di Accardo, nell'estate, quindi, dell'anno successivo.

È esatto sia che Accardo, una volta scarcerato, patì una misura di soggiorno obbligato fino al 7 dicembre del 1987, e quindi, puntuale il ricordo di Scarano sul fatto che Accardo, dimesso dal carcere non era tornato a casa sua ma era stato mandato, era stato parcheggiato in soggiorno obbligato in un altro posto, sempre della Sicilia, a Nicosia, però non era a casa sua. Specifica Scarano che quando si è incontrato con Accardo, quindi nell'estate dell'anno successivo, ha avuto una richiesta di armi da parte di Accardo in ragione del fatto che a Partanna in quel periodo tirava brutta aria. Cioè a dire, vi era una situazione che evidentemente esponeva a rischio Accardo.

Poteva essere questa una affermazione un po' fine a se stessa, non controllabile, la Corte ha presente che questa affermazione è stata controllata probatoriamente, perché, se quindi Accardo e Scarano si sono tra loro incontrati nell'estate successiva, nel settembre successivo a quello... all'anno in cui cessò l'esecuzione della misura di sicurezza da parte di Accardo, loro si troveranno alle prese con le puntualizzazioni che sono state fatte da un certo teste in aula, dal maresciallo Coglitore - io cito solo alcuni testimoni non potendone...

PUBBLICO MINISTERO: Diciamo che è stato una specie di time-out, potremmo mutuarlo dal gergo della pallacanestro.

Dunque, dicevo, il fatto poi che Accardo avesse buone ragioni per essere preoccupato anche per la propria incolumità personale, per l'appunto nel periodo... nel settembre del 1988, non è una generica affermazione di Scarano e basta, ma è qualche cosa sul quale la Corte ha avuto degli elementi di puntualissimo riscontro. Perché se un teste, maresciallo Sciarratta vi ha spiegato che per l'appunto Francesco Accardo era stato ucciso il 29 giugno del 1988, quindi tre mesi prima, scarsi, rispetto a quando riprendono i contatti tra Scarano e Accardo, è anche vero che Stefano Accardo in persona, il 15 luglio dell'88, quindi un mese e mezzo prima che si incontrasse con Scarano - che era giù a far le ferie tranquillamente con la moglie e la suocera, era a Partanna non era andato verosimilmente per commettere chissà quali operazioni criminali - Stefano Accardo, dicevo, era stato vittima di un tentativo di omicidio, come vi ha raccontato il maresciallo Coglitore all'udienza del 23 gennaio del 1998.

Quindi, è anche puntuale, sul piano della precisione del ricordo e quindi sul piano dell'attendibilità, l'altra indicazione fornita da Scarano e cioè che questa situazione, che metteva in particolare preoccupazione Accardo, nasceva da un contrasto che a Partanna metteva l'una contro l'altra, armate, due famiglie: la famiglia di Accardo e la famiglia di certi Ingoglia. Sciarratta, Bonanno, Ceri, sono tutti testimoni che vi hanno documentato su come questa guerra di Partanna proprio abbia attraversato il biennio '87-'88 con le decine di morti di cui si è parlato anche in questa aula.

Lasciamo perdere altri elementi di dettaglio - però la Corte sicuramente non ne perde il controllo -

sulla puntualità del ricordo di Scarano, anche sul fatto che Accardo era stato vittima di un precedente tentato omicidio. Alla data del 15 luglio '88, quando qualcuno cerca di sparare a Accardo che esce di casa, come ha riferito il maresciallo Coglitore, le Forze di Polizia non hanno cognizione - così vi è stato riferito - che ci fosse stato un precedente tentato omicidio nei confronti di Accardo. E Scarano invece lo sa. L'ha riferito, se voi controllate le sue dichiarazioni. Sono convinto che avete potuto stabilire nel corso di un altro esame dibattimentale, anche se sono passati nove mesi tra quello di Scarano e quello che sto per citare, di un altro esame dibattimentale qualcuno vi ha parlato di un precedente tentato omicidio nei confronti di Stefano Accardo, ve ne ha parlato Ferro Giuseppe. Sarà quello del quale parla Scarano? Può essere, perché Scarano ha come fonte di conoscenza di tutte le volte che hanno cercato di sparargli, che avevano cercato di sparargli, Accardo, e Accardo gli ha detto... ebbe a raccontargli che due volte avevano cercato di ucciderlo.

Un fatto è pacifico, è quello del luglio dell'88 e un altro fatto noi ne siamo... lo conosciamo comunque, anche se ci porta in anni molto precedenti, lo conosciamo per le dichiarazioni che ha reso Ferro Giuseppe, al quale, ovviamente, niente importa di questo segmento delle dichiarazioni di Scarano, interessano solamente, queste dichiarazioni, interessano solamente, questi punti di contatto, a un Pubblico Ministero un po' pignolo come è quello che voi avete davanti.

Ora, questo non basta per poi affrontare a pieno titolo gli argomenti successivi, gli argomenti degli anni '91-'92, perché sicuramente la Corte deve porsi un problema: ma allora con quale ambiente è entrato in contatto Scarano?

Oltretutto Accardo è morto nel 1989 e quindi dalla morte di Accardo ad arrivare ai primi fatti geograficamente questa volta non più in Sicilia, fra Partanna e dintorni ma in Continente, a Roma in particolare, vi è un lasso di tempo ma anche un lasso di persone, se questa espressione mi è consentita, perché, ripeto, Accardo è defunto, questa volta l'omicidio è stato consumato, è defunto nel 1989.

È entrato in contatto con un ambiente criminale generico o è entrato in contatto con un ambiente criminale specifico? Intendo dire, la terra di Sicilia, ahimè, è funestata da vicende criminali non tutte titolate Cosa Nostra. Anche in questa aula si è parlato di organizzazioni criminali diverse da Cosa Nostra. Quando qualcuno vi ha parlato di Mazzei vi ha spiegato che inizialmente faceva capo, o per meglio dire, era il capo di un gruppo criminale catanese che era in urto, per non dire di peggio, in guerra con la struttura di Cosa Nostra a Catania. Qualcun altro qui vi ha parlato dei gruppi criminali dell'agrigentino, la Stidda in particolare. Sinacori vi ha raccontato - e Brusca poi lo ha confermato - di certe iniziative che nel 1992 ebbero il loro acme all'epoca della cosiddetta "guerra di Marsala". Non siamo nell'agrigentino, siamo nella provincia di Trapani, la "guerra di Marsala" era una guerra che opponeva Cosa Nostra di Marsala a organizzazioni criminali esterne, ostili, nemiche di Cosa Nostra.

Ecco, dico, l'ambiente criminale con il quale è entrato in contatto Scarano quindi qual è stato? È stato l'ambiente di Cosa Nostra o è stato un ambiente diverso? Vi è continuità, quindi, dalla storia del 1986-87-88 e la storia del 1991-92, anche in termini di organizzazione criminale di riferimento?

Loro hanno appreso da Sinacori e da Patti che, mi riferisco al primo, non Stefano ma Francesco Accardo, nelle conoscenze di Sinacori, era uomo d'onore della famiglia di Cosa Nostra di Partanna. E, per converso, che Stefano Accardo, "Cannata", i "fratelli Cannata" famosi, di cui si è parlato più volte, Stefano Accardo, anche se non è conosciuto nella qualità di uomo d'onore a Sinacori Vincenzo, però è conosciuto per gli stretti rapporti intrattenuti con Matteo Messina Denaro.

Patti non ha conosciuto personalmente né l'uno né l'altro dei fratelli Accardo, e d'altra parte molto tempo per conoscerli non l'avrà forse avuto, perché o ha fatto a tempo a conoscerli nell'89 oppure dopo l'89 non c'era più un Accardo da conoscere. Però vi ha riferito di essere stato a conoscenza diretta che Messina Denaro Matteo aveva intrapreso per vendicare l'omicidio di Stefano Accardo. Potrebbero essere solo parole. Beh, insomma, quando le parole sono uniformi, o meglio, quando il contenuto delle parole è sempre lo stesso, quando il contenuto della dichiarazione è coerente, è costante, si riduce proporzionalmente il rischio che si tratti di parole in libertà, di dichiarazioni poco capaci di attestare la verità di un fatto.

Io mi limito a ricordare una puntualizzazione che è stata chiesta al teste Sciaratta, all'udienza del 27 novembre del '97, puntualizzazione attraverso la quale si apprende come nel 1986 fosse stata fatta una identificazione dai Carabinieri della Stazione di Salaparuta, identificazione congiunta di Matteo Messina Denaro e di Francesco Accardo. Cioè a dire, l'esistenza di rapporti e di

frequentazione tra queste persone già nell'86 è attestata Anche da un controllo fatto dai Carabinieri della Stazione di Salaparuta, appunto, già nel 1986. Due anni prima che Scarano rimetta piede in Sicilia, quando verosimilmente Scarano e Stefano Accardo sono in carcere a Rebibbia, mentre invece Francesco Accardo e Matteo Messina Denaro si frequentano tranquillamente nel territorio del trapanese e quindi finiscono casualmente, probabilmente, per essere identificati per strada dai Carabinieri di Salaparuta.

Accardo uscirà di scena, è già uscito di scena sostanzialmente, però prima che esca di scena, come loro ricorderanno, ha avuto la possibilità - siamo nel settembre dell'88 - o ha avuto il piacere o ha ritenuto comunque opportuno di far così, di far conoscere a Scarano - è dalle dichiarazioni di Scarano che traggio queste puntualizzazioni - un proprio nipote, un certo Vincenzo Pandolfo, o Pandolfi che fosse, e un suo amico, un certo Matteo, che poi diventerà, nelle conoscenze di Scarano, Matteo Messina Denaro.

Io, come dicevo prima, programmaticamente, credo che sia opportuno andare a verificare il contenuto delle dichiarazioni autoaccusatorie... in un certo Anche queste di Scarano sono dichiarazioni autoaccusatorie - a parte quelle autoaccusatorie in senso stretto -: dice di avere consegnato delle armi a Accardo e quindi ha ammesso di aver commesso, per due volte almeno, il reato di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e quant'altro. Ma anche quest'altra parte delle dichiarazioni sono dichiarazioni autoaccusatorie, in quanto sono dichiarazioni attraverso le quali si coglie come Scarano costruisca nel corso del tempo rapporti con soggetti dei quali di lì a poco dividerà anche iniziative di tipo criminoso.

La conoscenza che Scarano fa di Pandolfo è prodromica, dal punto di vista del suo racconto, agli omicidi che dice di aver commesso nel 1991 su incarico, per commissione, per mandato di Vincenzo Pandolfo e in concorso con la persona di Francesco Rallo.

Quindi, anche questa parte del racconto, che mira ad illustrare com'è che si genera la conoscenza e quindi la frequentazione con determinate persone, è una dichiarazione che contiene una ammissione, a proprio carico, di responsabilità.

E allora, per quello dico ?controlliamo intanto le confessioni?, per dirla proprio con un termine assolutamente perspicuo. Controlliamo le confessioni di queste persone, dopo vedremo che valore assegnare a queste confessioni.

Se Accardo Stefano avesse... eh, beh, anche il fratello, avesse un nipote che si chiama, per l'appunto, Vincenzo; che si chiama, per l'appunto, Pandolfo; che ha praticato gli studi di medicina; che a quell'epoca di conoscenza da parte di Scarano aveva l'età indicata da Scarano; che in un momento successivo diventerà latitante: sono tutte cose vere.

Sono tutte cose vere perché loro sanno perfettamente che Vincenzo Pandolfo è il figlio di Brigida Accardo, sorella di Stefano e di Francesco. Sanno perfettamente che è del 1959, e quindi nell'88 aveva poco meno di 30 anni, esattamente l'età che gli ha attribuito Scarano riferendo appunto all'epoca in cui ne fece la conoscenza. È altrettanto noto che questa persona in un momento successivo, nell'ottobre del '91, diventerà latitante. Diventerà latitante per un reato che è quello stesso che gli attribuisce Scarano, cioè, latitante ad una imputazione di omicidio, non a una imputazione di rapina, non a una imputazione di estorsione né di traffico di stupefacenti né di associazione per delinquere semplice o di tipo mafioso. Diventerà latitante nell'ottobre del '91.

Quando Scarano ci riporterà ad un successivo contatto con Pandolfo a... dell'inizio della latitanza di Pandolfo, perché per Scarano ciò che conta è constatare, e soprattutto farsi spiegare qual è la condizione di Pandolfo apprendendo quindi che è diventato latitante e che lo si ricerca per omicidio; ecco, quando il racconto di Scarano - ma ho preferito ora unicontestualmente - abbraccerà anche questo momento successivo, si risconterà che tutti i dati della rappresentazione sono assolutamente corrispondenti al vero.

Lo stesso discorso vale, nel senso che lo stesso tipo di illustrazione con lo stesso tipo di risultati si può fare senz'altro, per quanto riguarda tutte le persone che costituiscono l'assieme, che costituiscono questo entourage che ha avuto come baricentro la persona di Stefano Accardo, ma che per Scarano, poi, avrà un baricentro nella persona di Matteo Messina Denaro.

Perché parlo di un entourage unitario e costante? Perché è così. L'entourage unitario e costante è sostanzialmente costituito dalle persone di: Pandolfo, e l'abbiamo detto; Messina Denaro e l'abbiamo detto. Dobbiamo mettere i fratelli Forte; dobbiamo mettere Garamella Giuseppe e dobbiamo mettere ancora Massimino Alfio e Francesco Rallo.

Io - come mi pare già di aver detto anche ieri - credo che sia sempre una buona operazione quella, ad un certo punto, di girare dietro ad una circostanza e vedere se, osservata con occhi diversi, la circostanza è esplicita nello stesso senso.

Cos'è questo modo un po', forse singolare, di esprimere un pensiero? È questo. Non ci dimentichiamo che Scarano, nel 1987, dopo la sua scarcerazione, nell'88, '89, '90, '91, continua ad essere una persona che vive a Roma. È una persona che commette, se commette dei reati, a Roma. È una persona che i rapporti con la terra di Sicilia, ce l'ha in ragione del fatto che la moglie è siciliana. Non ce l'ha né in ragione di attività di affari, né in ragione di altre situazioni paragonabili, assimilabili ai rapporti d'affari.

Cosa voglio dire? L'alternativa è semplice: o Scarano ha conosciuto queste persone da Accardo per arrivare a Garamella, o per arrivare a Massimino, o per arrivare a Ciccio Rallo, in ragione esclusivamente di questi rapporti di indole criminale. Ovvero vi è una spiegazione alternativa. Nel qual caso questa qualificazione criminale di questi rapporti potrebbe essere, teoricamente, un'iperfetazione strumentale, opportunistica, da parte di Scarano.

L'alternativa è assolutamente e rigorosamente questa.

Certe conoscenze o le si hanno, perché si è stati organici a determinati ambienti; ovvero, certe conoscenze le si possono avere avute in termini altrettanto precisi, sulla base di altre condizioni, che hanno agevolato o hanno suscitato queste conoscenze. Però bisognerà identificarle queste situazioni, queste diverse situazioni.

E nel nostro caso non ci sono.

Quello che al limite potrebbe, la Corte, porsi come interrogativo - e forse nemmeno tanto al limite, e è giusto che si proceda in un certo modo - sulle conoscenze di un compaesano di Messina Denaro, un castelvetranese come lui; certe cose le si conosce perché si è commesso reati assieme a Messina Denaro, oppure certe cose le si conoscono perché ce le siamo fatte raccontare per altra strada?

Ecco, quello che vale come operazione di tipo logico, per una situazione del tutto astratta, eh. Perché non mi risulta che abbiamo dei castelvetranesi che ci hanno parlato di Messina Denaro. Messina Denaro; ci ha parlato di gente di Marsala ? Patti, di gente di Marzara ? Sinacori, ma nessun partannese, nessun castelvetranese.

Ecco, questa operazione, questo interrogativo in più da porsi, sicuramente è un interrogativo in meno. Nel senso che il dubbio non sussiste nemmeno inizialmente, perché Scarano è persona indifferente all'ambiente siciliano. Eccezion fatta per il rapporto di tipo familiare che passa attraverso la persona della moglie.

Se questo - come mi sembra - è un dato di fatto abbastanza sicuro, allora un indice particolarmente significativo della precisione e dell'attendibilità del ricordo, si deve al fatto che il ricordo accosta, tra loro, dati specifici che sono reciprocamente non compatibili o molto compatibili, ma che sono reciprocamente interdipendenti.

Se ha un modesto significato probatorio poter parlare di un rapporto tra due persone che, ad esempio, sono collegate dalla stessa realtà geografica, due compaesani, alla sola condizione che si abbia più o meno cognizione di quello che succede in quel paese, si frequentino i bar e le piazze; loro forse condividono con me il giudizio che ha un significato probatorio molto più qualificato il fatto di poter accostare, di poter collegare delle situazioni di fatto particolari - non l'avere un Comune in comune, non l'avere un territorio in comune, ma l'avere una vicenda criminale in comune - soggetti con i quali i rapporti non si hanno.

La proporzione inversa che c'è tra le conoscenze ricavabili aliunde e le conoscenze ricavabili solo all'interno della situazione criminale specifica.

Se Scarano fosse persona che ha passato la seconda metà degli anni '80 e la prima metà degli anni '90 in carcere, a contatto con mafiosi. Cerchiamo di essere ancora più espliciti, convinto come sono che anche la Corte sarà, un briciolino forse...

PRESIDENTE: Mi scusi...

PUBBLICO MINISTERO: Presidente non mi interrompa, abbia pazienza. Anche se l'avvocato Pepi ha da parlare al telefono, io provo ad andare avanti lo stesso.

Se Scarano avesse passato la seconda metà degli anni '80 e la prima metà degli anni '90, continuativamente in carcere in contatto con ambienti mafiosi, avreste potuto dire: ma certi reati, certe conoscenze criminali, le ha maturate all'interno del carcere, per discorsi che si facevano durante le ore d'aria con i compagni di cella, nei trasferimenti, nelle traduzioni, nelle aule? Ovvero - come ci sta riferendo - certi racconti li può fare, perché è stato protagonista di certi avvenimenti

criminali?

Avreste avuto da scegliere, avreste avuto una... da compiere un'operazione sicuramente più difficile, con un margine di dubbio, con un qualche coefficiente di incertezza. Nel nostro caso, no. Nel nostro caso, sicuramente, non si può prospettare una situazione alternativa che abbia operato come scaturigine delle cono... come matrice, per meglio dire, delle conoscenze di Scarano. Se non quella della partecipazione diretta a determinati avvenimenti.

Inutile questo tipo di puntualizzazione ? può essere.

Il processo è così vasto che tra il Pubblico Ministero e la Corte, non ci sono solamente alcuni metri, c'è una distanza abissale, in termini logici. Ogni pagina del processo è un metro di distanza tra me che sto parlando - la stessa cosa l'avvertirà il dottor Nicolosi - e voi.

Se ciò di cui abbiamo da parlare fosse contenuto, non sarebbe difficile, con un po' di esperienza, da parte di chi parla capire quali possono essere gli argomenti sui quali occorre richiamare l'attenzione della Corte. Richiamare per suggerire, niente più e niente meno, che una propria interpretazione, una propria... un proprio modo di accostare, di legare fra loro avvenimenti e personaggi.

Ma davanti ad una vicenda così complessa, così vasta, questo oggetto di questo lavoro a distanza, di suggerimento e di proposta - non può essere altro che questo - questo lavoro a distanza di suggerimento e di proposta, fa appunto i conti con la distanza che è estremamente dilatata, dal punto di vista della sua materialità.

È una materialità particolare, perché il processo non sta qui nel mezzo. Perché il processo sta di là, nella vostra Camera di Consiglio.

Ma quali sono le pagine, quante sono le pagine attraverso le quali è bene che si riesca a veicolare le nostre proposte perché arrivino sul vostro tavolo? Non possiamo lasciarle qui, subito al di là del nostro banco e al primo scalino. Non arriverebbero mai da voi.

E quindi, la Corte non me ne vorrà, non ce ne vorrà se qualche osservazione, se qualche considerazione apparirà superflua, apparirà inutile, apparirà un luogo comune. Giudiziario, ben si intende.

Ecco, loro sanno che Scarano ci porta direttamente...

Presidente, mi consenta.

PRESIDENTE: Sì.

PUBBLICO MINISTERO: Io ogni tipo di suggerimento, ogni tipo di invito, anche di formale indicazione, eh, sul modo di esporre la requisitoria, da lei e dalla Corte, non solo l'accetto, ma la prendo ben volentieri.

Io so che, alle volte, davanti al Consiglio di Stato - così usciamo dalla giurisdizione ordinaria - i presidenti dicono alle parti: 'avvocato' - oppure, non so come si chiamino quelli che vanno a difendere al Consiglio di Stato - 'illustri in particolare questa situazione. Abbiamo letto, abbiamo capito, vogliamo che lei, in particolare, ci rappresenti questo passaggio del ricorso, questo passaggio del controricorso, della memoria, piuttosto che della produzione'.

Io non so se lei avrà mai idea di farlo.

Il nostro è un po' un navigare alla cieca. È un navigare con il radar che funziona e non funziona. È un po' come la storia dei collegamenti a distanza: ogni tanto si spegne una di quelle finestre e allora bisogna fermarsi.

PRESIDENTE: No. Io penso che la materia è così vasta che è meglio che il Pubblico Ministero la esamini secondo un suo criterio. Se poi ce ne fosse bisogno, ed io ne dubito...

PUBBLICO MINISTERO: Almeno chiederei questo, Presidente.

PRESIDENTE: Prego.

PUBBLICO MINISTERO: Che lei - ma son convinto - che lei mi dica, se ritiene opportuno dirlo: questa parte, questa cronistoria, è una cronistoria ben conosciuta dalla Corte. Non sembra opportuno, non sembra indispensabile che il Pubblico Ministero si soffermi più che tanto. Se è vero che il suo potere di dirigere la discussione, comporta anche di censurare ogni tipo di divagazione. Questa non sarebbe una divagazione in senso proprio, sarebbe una divagazione in senso improprio. Cioè dire, un eccessivo soffermarsi su determinati aspetti del processo.

PRESIDENTE: Io ritengo che tutto quello che abbiamo udito - anche se si riferisce, e non può che riferirsi - a fatti che la Corte conosce, che sia esposto in un certo modo, dal Pubblico Ministero, non può che essere utile. Eventualmente, se ci fossero delle ridondanze - e ne dubito - se ci fossero delle... non dico dei vuoti, ma delle parti oscure, penso che io, i colleghi ed i Giudici popolari lo faremo presente.

[...]

PUBBLICO MINISTERO: Con la cronistoria degli avvenimenti operata da Scarano, noi ci trasferiamo direttamente ad un paio d'anni di distanza, rispetto a dove ci siamo fermati prima. '88, '89 è la frequentazione di Scarano... da parte di Scarano di Partanna, con la conoscenza iniziale di, come abbiamo visto, di determinate persone.

Ma, non tutte. Non tutte.

La conoscenza determinante, in questo periodo, è quella che Scarano fa, non con Messina Denaro, con il vostro imputato, ma con Vincenzo Pandolfo; che produce - come dicevo poco fa, secondo le sue dichiarazioni - produce la commissione di due omicidi in concorso con un certo Francesco Rallo.

Ecco, qui ci sono due dati di fatto, apparentemente poco coerenti con la nostra vicenda giudiziaria.

Vedremo tra un attimo, però, che vi è invece un dato di profonda e di molto seria coerenza tra questa vicenda omicidiaria, articolata in due momenti - ha riferito Scarano - e quello che succede, che va a succedere a partire dalla fine del 1991, o inizi del 1992. Su questo punto, una data esatta non è ricostruita e non sarà, penso, ricostruibile.

In sostanza, il racconto di Scarano... E poi vedremo se anche questa volta è puntuale e quindi se è preciso e attendibile nello stesso tempo. Successivamente, appunto dicevo, alla commissione di questi fatti di sangue, Scarano viene contattato a Roma, viene contattato telefonicamente, e viene convocato con urgenza a Partanna da Pandolfo.

È in occasione di questo incontro, appunto, che Scarano - così ci riferisce - verrà a sapere che Pandolfo è latitante ed è ricercato per omicidio, più specificamente.

Noi abbiamo già visto prima, abbiamo accertato che, in effetti, Pandolfo è divenuto latitante il 5 ottobre del '91. È diventato latitante per un provvedimento che riguardava l'omicidio, tra l'altro, di un certo Russo Antonino. E si tratta dello stesso omicidio che è stato nel '91, intendo dire, non oggi. Nel '91, quindi quando le dichiarazioni di Scarano erano di là da venire per qual si voglia Autorità Giudiziaria e non che fosse. Ed è lo stesso omicidio che veniva attribuito a questa persona, che Scarano indica come proprio complice nella commissione di altri due fatti di sangue, e cioè Francesco Rallo.

Ecco nuovamente, loro assistono a come rappresentazione della realtà, che ovviamente hanno delle matrici diverse le conoscenze di Scarano e le conoscenze che hanno portato all'emissione di misure cautelari nei confronti di Pandolfo e di Rallo. Hanno, ovviamente, delle matrici diverse queste conoscenze. Ecco, ciò non pertanto portano ad accostare, a rendere armonico, armoniche per meglio dire, situazioni non diverse, da un punto di vista criminale, sempre di omicidi si parla.

L'omicidio Russo, è un omicidio che viene attribuito a Pandolfo e a Rallo. Gli omicidi che ha fatto Scarano, non so esattamente di che si tratti, ma non mi risulta che si tratti dello stesso omicidio che veniva, all'epoca, attribuito a Rallo e a Pandolfo.

Bene. Fatta questa considerazione - non è la prima volta che la svolgo - quello che ci interessa

sapere è che cosa succede a partire da questo incontro, a partire da questa convocazione, con carattere di urgenza. Con carattere di urgenza.

Sono molto importanti le cronologie nel processo. Questo è un passaggio in cui la cronologia è molto importante. La latitanza di Vincenzo Pandolfo, ripeto, inizia agli inizi dell'ottobre del 1991. Loro hanno ben presente che - alcuni passaggi poi li dovremo controllare - questa convocazione di Scarano a Partanna è funzionale.

[...]

PUBBLICO MINISTERO: Questa convocazione risulterà - così la rappresenta Scarano - funzionale, in via immediata, a dare incarico a Scarano, perché reperisca in affitto un appartamento a Roma, con finanziamento dell'operazione da parte di Messina Denaro: 20 milioni.

E, in un momento ulteriore, all'intervento diretto di Messina Denaro a Roma per commissionare, nuovamente, a Scarano il reperimento di un alloggio, questa volta non da prendere in affitto in pianta stabile, ma da utilizzare per un periodo limitato di tempo.

Siamo nell'ottobre del 1991, o in un periodo immediatamente successivo all'ottobre del 1991.

Io, per segnalare la delicatezza, non perché sia complessa la ricostruzione, la ricostruzione è molto semplice. Ma per sottolineare piuttosto la decisività di questo passaggio, basta a questo punto che richiami tutto un altro aspetto della ricostruzione dei fatti, tutto un altro filone ricostruttivo dei fatti che è stato elaborato, qui, nel processo. Le dichiarazioni di Brusca: su quando si determina l'ideazione, la prima ideazione di un'azione criminale nei confronti di Costanzo.

E loro ricorderanno che le dichiarazioni di Brusca sono nel senso che, quella che ha chiamato "la goccia che fece traboccare il vaso", fu rappresentata da una certa trasmissione, nella quale Costanzo si intrattenne, non molto generosamente, sul problema delle condizioni di salute degli uomini di mafia. Trasmissione questa che è del 10 ottobre del 1991.

Siamo esattamente nei giorni, nel periodo storico, nel quale Scarano colloca la sua convocazione in Sicilia, da parte di Pandolfo che, come vedremo tra un attimo, lo mette a disposizione di Matteo Messina Denaro.

Quello che, fino a questo momento, nei rapporti che Scarano ha con l'ambiente criminale con il quale è entrato in contatto forse, senza nemmeno capir bene quale fosse l'ambiente criminale, sotto il profilo della sua intitolazione; quello che fino a questo momento era un personaggio, non voglio dir sbiadito, ma sicuramente di secondo piano, rispetto, in un primo tempo alla figura dominante di Stefano Accardo, in un secondo tempo rispetto alla figura di Enzo Pandolfo, colui che commissiona omicidi a Scarano e cioè la persona di Messina Denaro. A questo punto esce, per così dire, dalle quinte e assume la rilevanza centrale che ha nella storia personale di Scarano e che ha nella vicenda di stragi di cui ci si occupa.

E forse possiamo fare qui, a questo punto, una sospensione, Presidente.

[...]

PUBBLICO MINISTERO: Allora, dicevamo, della decisività, anche in questo caso di controllare le cronologie dei fatti, anche per come vengono, queste cronologie, rassegnate dalle varie fonti di prova.

E, prima della sospensione, avevo segnalato come fosse opportuno gettare immediatamente un ponte tra una determinata cronologia fornita dall'imputato Scarano, con una cronologia su una vicenda che di qui a poco vedremo ha molti punti di contatto con quella sulla quale si innestano le dichiarazioni di Scarano; cronologia, questa volta, fornita dalle dichiarazioni di Brusca.

Ma ormai che siamo a verificare queste coincidenze in termini di cronologie indicate dai dichiaranti prendiamo in considerazione anche la terza indicazione di tipo cronologico per fatti concreti di interesse del processo. Quella, cioè, che viene dalle dichiarazioni di Sinacori.

Nella premessa di quel racconto che Sinacori ha svolto e che non è ora da richiamare, Sinacori specificamente data al settembre-ottobre '91 - questa è proprio l'indicazione temporale esatta, per quanto approssimativa di Sinacori - data al settembre-ottobre '91, la prima di una serie di riunioni. La prima, in particolare, svoltasi non casualmente a Castelvetro, con la quale Riina vara un certo progetto. Di che progetto si trattasse, lo vedremo.

Io però vorrei che la Corte ponesse mente a questi tre diversi scenari. E la diversità degli scenari è rilevante non tanto perché ogni scenario ha il suo oggetto, quanto perché il punto dal quale muove la conoscenza dei tre soggetti dichiaranti: Scarano, Brusca, Sinacori, è diverso rispetto al punto dal quale muovono le conoscenze degli altri due dichiaranti.

Per rendere un po' più efficace questo discorso, Brusca specificamente data a quel periodo un certo avvenimento, quella certa trasmissione fatta da Costanzo che comporta in lui l'idea di intraprendere una azione criminale nei confronti di Costanzo. E quindi la decisione di parlarne a Riina, ottenendo poi da Riina una certa particolare risposta che la Corte sicuramente rammenta. Quindi, Brusca ci illumina su un avvenimento che, al momento nel quale questo avvenimento si determina, trascorre tra due soli soggetti: lui stesso e Riina.

Sinacori ci illumina su una situazione diversa. È una situazione, questa, che trascorre nelle sue fasi iniziali; avrà poi delle modificazioni in corso d'opera tra lui Sinacori, Messina Denaro, Giuseppe Graviano, Filippo Graviano, Mariano Agate e Salvatore Riina. Brusca non c'entra.

La vicenda che ci narra Scarano trascorre tra: la persona di Scarano medesimo, la persona di Messina Denaro Matteo, con queste figure in qualche modo di contorno, quali Pandolfo - tra un attimo lo vedremo -, Geraci, Garamella.

Nella situazione che ci rappresenta Scarano, non ha alcun ruolo Riina, non hanno alcun ruolo i Graviano, non ha alcun ruolo Brusca.

Sono, quindi, tre situazioni diverse contenutisticamente e diverse per il punto di conoscenza, per il punto di osservazione che ne hanno i soggetti dichiaranti nel processo.

Sostanzialmente nessuno dice di aver appreso dall'altro; sono tre racconti fatti in prima persona, sono tre racconti che hanno un elemento denominatore comune che sfugge alla conoscenza del dichiarante. Sfugge alla conoscenza del dichiarante, nel senso che: Brusca si rivolge a Riina per proporgli una certa azione criminale, ignorando le alternative, ignorando le iniziative che Riina sta prendendo, o forse ha già preso.

Sinacori partecipa di un'iniziativa, quella di più alto profilo, come ben si sa, ignorando sul momento e ignorandolo anche successivamente, che Brusca prende una sua iniziativa a carattere quasi personale con Riina.

Così come Scarano - e questa è l'affermazione tra le tre più plausibili e direi quasi scontata - a maggior ragione ignorando le iniziative di Riina e le iniziative di Brusca.

Quindi ignorando che vi è un comune denominatore rappresentato dal fatto che l'iniziativa di Messina Denaro riguarda ciò che succederà a Roma a distanza di qualche mese; la prima riunione di Castelvetro alla quale partecipa Sinacori è funzionale a quello che avverrà a Roma a distanza di qualche mese; l'iniziativa che Brusca prende nei confronti di Riina non produce risultati concreti, perché, per altra via, si va a preparare la situazione che si verificherà a Roma a distanza di qualche mese.

L'elemento, quindi, di denominazione comune è un elemento ignoto ai dichiaranti. Brusca non riuscirà a dire più che ha inteso che quella certa iniziativa che Riina gli confidava di aver già preso, poteva essere con ogni probabilità messa in campo, e quindi realizzata, in ragione di quel rapporto di particolare fiducia che, all'epoca, Riina nutriva con Messina Denaro e con i Graviano. Ma non riuscirà a spiegare, dal punto di vista dei termini dell'iniziativa, niente più che questo.

È un caso, questo - perché lo possiamo definire un caso - è un caso che, nel processo, si è verificato ricorrenemente. E cioè che, un dichiarante, fornisce una rappresentazione retrospettiva di un certo avvenimento ignorandone, ignorandone le connessioni con altri avvenimenti.

Quindi, senza riuscire a controllare la portata della dichiarazione che offre; senza riuscire, tantomeno, a poter prefigurare gli strumenti attraverso i quali, il Pubblico Ministero o chi altri, avrebbe controllato le sue dichiarazioni.

Detto con parole diverse, senza riuscire a sapere se quelle certe dichiarazioni sarebbero state poi controllate attraverso una indagine di Polizia Giudiziaria, o attraverso le dichiarazioni di un ipotetico già noto, o che si sarebbe materializzato in seguito, dichiarante.

È il caso specifico di Scarano. Che, quando riferisce l'antefatto del '92, sui due momenti, quello preparatorio a Castelvetro nella gioielleria di Geraci e quello finale, che si svolge a Roma e che rimbalza tra via Martorelli, addirittura ignorando il dettaglio di viale Alessandrino, Scarano non

riesce a fornire una rappresentazione nemmeno delle ragioni per le quali queste certe persone si trovavano a Roma e nemmeno di quante e quali erano queste persone.

Era una dichiarazione, questa, dei primi mesi del '96. Alle settimane immediatamente successive all'inizio della collaborazione di Scarano.

Non solo sono da venire le dichiarazioni di Sinacori, di Geraci, di Brusca; ma queste persone, in particolare Sinacori e Brusca, sono persone ancora latitanti. Quindi sono persone che dovranno essere arrestate, il che avverrà tra maggio e luglio, rispettivamente per Brusca e per Sinacori, Geraci è in carcere dal 29 di giugno del 1994 e inizierà a rendere le sue dichiarazioni a settembre del 1996.

Queste sono, ripeto, situazioni non infrequenti nel processo nelle quali, secondo me, si sperimenta utilmente, con risultati che ovviamente poi non sta a me predefinire, però con risultati particolarmente significativi, l'attendibilità in termini di precisione e in termini di corrispondenza al vero di una certa dichiarazione.

Non potendo il soggetto dichiarante in alcun modo prefigurare il modo attraverso il quale il suo racconto sarà controllato - se si tratterà di una fonte di prova piuttosto che di un'altra - e l'estensione della vicenda nella quale la circostanza riferita si inserisce come un tassello, come una frazione.

Anche dal punto di vista oggettivo, io ritengo, queste sono le situazioni sulle quali meglio si può valutare l'attendibilità di un dichiarante, proprio perché il dichiarante riferisce in maniera parziale di un fatto. Non potendo quindi orientare il suo racconto né in una direzione, né nell'altra, nel proprio o nell'altrui interesse.

Essendosi nel febbraio-marzo del '93, verificato a Roma, solo che alcune persone si sono date lì il convegno e hanno lasciato in deposito a Scarano un armamentario per la verità non di poco momento, negli scantinati di via delle Alzavole al numero 20, arrivando solo a questo perimetro e non oltre le conoscenze di Scarano, non avendo la possibilità Scarano di stabilire se questa attività è stata preparatoria ad un tipo di reato piuttosto che ad un altro; non potendo quindi ipotizzare la proiezione finalistica di un avvenimento al quale, in qualche modo e comunque aveva dato il suo contributo, questo mi pare che sia un caso in cui la dichiarazione è, per definizione, disinteressata, da un punto di vista oggettivo. E quindi mette meglio alla prova l'attendibilità del soggetto dichiarante.

Sempre si può pensare che, nel raccontare compiutamente la propria partecipazione a un reato, qualcuno possa avere interesse a introdurre degli elementi di alterazione del vero; ma quando la situazione rappresentata è una situazione neutra sotto il profilo degli interessi del soggetto dichiarante, in questo caso, l'esercizio del potere di sindacato, di controllo sulla attendibilità della dichiarazione, è un potere libero. Così com'è libera l'iniziativa del dichiarante stesso.

E allora che cosa è successo nell'occasione in cui Scarano, a seguito di convocazione con carattere d'urgenza, si precipita a Castelvetro, la Corte lo ha ben presente.

Vi è un incontro nella gioielleria di un signore - noi sappiamo è Geraci Francesco -; in questa gioielleria sopraggiunge, giunge per meglio dire Scarano. E finiscono per ritrovarsi, ma non per partecipare tutti assieme allo stesso discorso: Scarano, Pandolfo, Messina Denaro, Geraci, Garamella.

Il racconto di Scarano e il racconto di Geraci che, ripeto, non hanno la possibilità, non hanno mai avuto la possibilità di condizionarsi reciprocamente nel racconto, il racconto produce una ricostruzione complessiva di questo tipo: nell'ambito dell'incontro tra Pandolfo, Scarano e Messina Denaro, Pandolfo impartisce a Scarano la disposizione di mettersi a disposizione di Matteo per le esigenze, tutte le esigenze di cui questi sia portatore e che debbano trovare soddisfazione a lui.

Questo, questa parte dell'episodio, quello che è propriamente l'incontro a tre, non vede come protagonista - lo sottolineo - Geraci. Al quale, solo in un secondo momento, ad incontro terminato, da Matteo viene impartita la disposizione di prendere dal cassetto 20 milioni e di metterli nelle mani di Scarano.

Il racconto dell'uno e dell'altro, sono assolutamente sovrapponibili; anche nella tempistica di arrivo al negozio. Con una, se si vuole, piccola diversità sul punto: se Garamella è arrivato in un modo, come dice Scarano, cioè a dire accompagnando Scarano stesso col 164; se Garamella è arrivato in un momento successivo.

Loro possono ricontrollare le dichiarazioni. Vedranno che, l'unico, l'unico elemento di diversità è rappresentato da questo.

Che, quindi, l'episodio possa dirsi ricostruito con criteri e con un parametro di assoluta credibilità,

io direi che è del tutto pacifico, a questo punto.

Faccio una verifica che scende più nel dettaglio. La faccio questa volta e non la farò per altre, per moltissime altre situazioni che comunque dovranno essere citate. Lo faccio sperimentalmente.

Loro ricordano la descrizione dell'interno della gioielleria di Geraci fatta da Scarano?

Scarano non sa bene nemmeno se il titolare si chiami Ieraci, Ierace, o qualche cosa di simile.

Qualche cosa che gli ricorda vagamente il cognome Ierace, però non è in grado di dare una indicazione più puntuale. Però ricorda due cose: l'esterno e l'interno del negozio.

Dell'interno del negozio, in particolare, ricorda una specie di parete girevole, al di là della quale c'era il locale nel quale ebbero ad incontrarsi proprio lui con Messina Denaro e con Pandolfo.

Ora, mentre teoricamente l'esterno della gioielleria, le telecamere - la Corte sicuramente lo rammenta - Scarano poteva averle fissate nella memoria anche per il solo fatto che era passato per la strada sulla quale si affacciava la gioielleria, la conformazione dell'interno del locale la poteva conoscere solamente uno che ci era stato davvero.

Ecco, la conformazione all'interno del locale - questo non solo per le dichiarazioni dello stesso Geraci, ma anche per le dichiarazioni degli ufficiali di P.G. che sono stati sentiti - la conformazione interna del locale è esattamente quella raccontata da Scarano.

Perché ho voluto fare anche questa verifica di dettaglio su una dichiarazione? Perché...

PUBBLICO MINISTERO: Perché ho voluto fare questa... questo controllo anche di dettaglio sulla dichiarazione?

Perché poco fa ho detto che c'è una diversità nel racconto tra Geraci e Scarano, circa il momento in cui arrivò Garamella nel negozio.

E allora qui si tratta di trovare - io lo propongo - un criterio di valutazione di queste - e non è questo l'unico caso, ovviamente - di queste imprecisioni o lacune di racconto. Alle volte possono gravare sulla tempistica di arrivo di una persona; alle volte - e molto spesso, anzi - gravano sulla collocazione cronologica di un episodio.

Ci sono dei casi in cui la collocazione nel tempo di alcuni episodi è stata fatta errata e grossolanamente errata da parte dei protagonisti.

Allora, quanto incidono queste distonie di racconto? Si può dire che esiste una regola generale per la quale queste distonie, queste screpolature, queste smagliature del racconto, inficiano o non inficiano l'attendibilità di una dichiarazione?

All'inizio dell'udienza io ho detto: attraverso questo lavoro che faremo oggi, noi ci proporremo di dimostrare intanto che le dichiarazioni di alcuni soggetti, per la parte in cui sono dichiarazioni di ammissione di responsabilità in ordine a certi fatti, sono dichiarazioni attendibili sotto il profilo della precisione e sotto il profilo, quindi, della corrispondenza al vero.

Ecco, è sempre in quella direzione che io continuo a guardare.

Le dichiarazioni di ammissione di responsabilità, in che misura soffrono alcune smagliature, alcuni disallineamenti del racconto, alcune lacune?

Questa situazione è emblematica. Il fatto che Scarano non ricordi esattamente la data in cui si è verificato questo incontro, il fatto, mi pare - qui veramente vado a memoria io, commetto lo stesso eventuale errore che ha commesso Scarano - non mi ricordo se Scarano è stato preciso sul punto di come gli è arrivata la convocazione.

Mi pare che abbia parlato di una telefonata arrivata da persona che non è stato in grado di riconoscere, mi pare.

Così come, ripeto, Scarano non è preciso, o perlomeno appare che sia contraddetto sul punto di arrivo, sul punto se è arrivato con Garamella - come lui ritiene - nel negozio di Geraci. Sul punto che non ricorda il nome del gioielliere.

Allora, questi elementi, nel nostro caso, sperimentiamo in ordine a questo fatto, in ordine a questo passaggio delle dichiarazioni di Scarano. Questi elementi non del tutto inattaccabili sotto il profilo della loro precisione, sono elementi che comportano il venir meno della attendibilità della dichiarazione, oppure no?

Esiste un modo di dire, non è nemmeno un principio, un modo di dire, dei processi utile per inutile, non viziato. Io intendo dire più semplicemente che, quando è conseguita in un qualche modo - però deve essere un modo serio, diciamo pure scientificamente corretto - la certezza di un fatto, è ovvio che un elemento di dubbio, un elemento di relativo oscuramento sul fatto stesso,

non può dipendere - non può dipendere - dal fatto, la cui certezza è raggiunta per via oggettiva, ma dipende evidentemente dalla soggettività del dichiarante.

Ne vogliono un esempio? Noi sappiamo per certo che, quel certo episodio a Roma si è snodato tra la fine di febbraio e i primi del marzo del '93. Sappiamo anche le date di arrivo e di partenza, addirittura gli orari, degli aerei con i quali Sinacori e Geraci hanno fatto il pendolo da Palermo a Roma, da Roma a Palermo.

E Sinacori, è proprio il caso di dirlo, perché tra il 4 e 5 marzo del '92, ha fatto due volte in giù e due volte in su. Una volta in giù, una volta... È andato due volte in Sicilia e una volta è tornato a Roma. E la data è sicura, non è una data controvertibile.

Così come noi sappiamo per certo che, la strage di Capaci, è avvenuta il 23 maggio del 1992. Quindi, tra il 5 marzo del 1992 e il 23 maggio del '92, passano esattamente due mesi e 20 giorni. Bene. Scarano, quando ha precisato, non ricordo se a domanda o di iniziativa, il tempo che è trascorso tra la presenza di Matteo e quelli che erano con lui nell'appartamento di via Martorelli, e il giorno in cui tornò in Sicilia e si trovò a transitare sull'autostrada di Capaci che era impraticabile per l'attentato che si era verificato il giorno prima, ha indicato questo tempo in 7-8 mesi.

Se non si utilizza uno strumento interpretativo serio e quindi se si dovesse privilegiare senza ragione, senza costrutto, cioè a dire senza una ragione oggettiva, il dato rappresentato dalla indicazione temporale fornita da Scarano, si arriverebbe a delle conseguenze paradossali. O non è vero che Sinacori è montato sugli aerei il 5 di marzo, il 4 e poi il 5 e ci era già montato il 23, mi pare, di febbraio. E aveva noleggiato, Geraci, quella certa macchina, la Hertz, e aveva fatto quelle certe spese con la carta di credito in via Condotti e quant'altro, loro sanno. O non è vero tutta questa storia, o non è vero che è successo la strage di Capaci il 23 di maggio.

Pur avendo la dimostrazione, non solo che la strage di Capaci è successa il 23 di maggio, ma avendo la dimostrazione che Scarano, con la propria automobile, è montato su quel certo traghetto la sera del 23 a Napoli ed è quindi sbarcato a Palermo la mattina successiva.

Questo è forse il più evidente dei casi in cui certe smagliature del racconto non possono, in alcun modo, mettere in dubbio la verità del fatto riferito. Cioè, la verità del nucleo centrale del racconto: che, nel caso dal quale ora attingo l'esempio, è rappresentato dalla presenza di Matteo e di alcune persone a Roma in un certo periodo e da un certo diverso viaggio fatto da Scarano a distanza di tempo in Sicilia.

Se per il fatto che mal ricorda le date, dovessimo arrivare a trarne chissà quali e all'infinito conseguenze, dovremmo, ripeto, negare che Sinacori sia stato a Roma, o negare che ci sia stata la strage di Capaci.

È assolutamente nella normalità delle situazioni, è nella normalità anche della capacità di ricordare che si commetta determinati errori.

La nostra ansia di conoscere e di conoscere con esattezza, ci porta a non girare attorno a nessun ostacolo; ci porta a non eludere nessuna domanda. È la stessa ragione per la quale le cronologie le chiediamo, come chiediamo dove si è svolto un certo avvenimento, chi era presente in un certo avvenimento.

Ma questo non ci può far perdere di vista una variabile, ma è una variabile fisiologica di questo modo di procedere.

Noi dobbiamo commisurare i fatti avvenuti intanto alla distanza di tempo rispetto al momento in cui ce li facciamo raccontare. Dobbiamo apprezzare anche quanto, all'interno di una certa vicenda, rappresenta il dato centrale, quanto rappresenta il dato di contorno, il dato accessorio. Sul dato accessorio, beh, può verificarsi quel certo disordine. Vi ricordo, che invece respingiamo sull'elemento fondamentale del fatto. Non potremmo mai consentire a qualcuno di venirci a raccontare un omicidio al quale ha preso parte e accettare che ci dica che non si ricorda se ha sparato o se non ha sparato.

Avrà meno importanza una eventuale debolezza di ricordo, su un aspetto secondario del fatto. E cioè dire, se per andare a quell'omicidio, a commettere quell'omicidio, l'autore o il partecipe del fatto si è vestito con una giacca di un colore, piuttosto che di un altro.

E è un esempio che io faccio, un'esemplificazione che io faccio, totalmente al di fuori dei fatti del processo. Proprio perché cerco, mi sforzo di illustrare una regola di giudizio nei termini più astratti e quindi nei termini in cui la regola è più regola possibile.

Questo incontro a cinque - che poi in realtà è un incontro a tre - che si svolge nella gioielleria di Geraci, porta... ci porta a far la conoscenza, ma nella realtà ha portato anche Scarano a far la conoscenza di questo signor Garamella Giuseppe.

Il Garamella non è un personaggio essenziale delle nostre storie. Tant'è che non è stato sentito, il

Pubblico Ministero non l'ha introdotto davanti alla Corte, ha ritenuto che fosse, piuttosto, poco significativa la presenza di questa persona, cioè che fosse poco significativo esaminarlo. Però la citazione della presenza di Garamella in questo incontro, come la citazione di Garamella con riferimento ad incontri successivi, è un dato comunque importante per vedere se, per verificare se i racconti di certi passaggi delle vicende, i racconti di Scarano sono nuovamente racconti plausibili, attendibili. Oppure se hanno degli indizi di perplessità, dai quali dobbiamo, in qualche modo... con i quali dobbiamo, in qualche modo, fare i conti.

Cosa intendo dire? L'aver accostato Garamella a Geraci, l'aver accostato Garamella a Messina Denaro, l'aver accostato Garamella a Pandolfo, è un'iniziativa che inizia e finisce nella asserzione di Scarano? Per credere che il suo racconto è esatto, per la parte in cui riguarda la persona di Garamella, possiamo solamente rifarci alle dichiarazioni di Scarano? Oppure anche la situazione del personaggio Garamella è una citazione puntuale e coerente? Coerente con chi? Coerente con gli altri personaggi. Coerente con i fatti che si svolgono quella certa sera del 1991, o dei primi del 1992, nella casa di... nella gioielleria di Geraci.

Non ci dimentichiamo che è un incontro che si svolge tra: un latitante, Pandolfo; una persona che ha alte responsabilità mafiose, Messina Denaro; una persona che ha, avrà, soprattutto nel tempo successivo, alte responsabilità per azione mafiose, Geraci; una persona che viene reclutata, viene convocata sull'ambiente castelvetranese per incontrarsi con le altre e in questo modo creare la premessa per una iniziativa criminale, di alto profilo, che Cosa Nostra vuol praticare in continente.

E Garamella che c'entra con tutto questo discorso? È un'escrescenza? È un elemento di troppo? È per caso una citazione utile e comoda per Scarano, perché Garamella è comunque persona della quale può fare il nome, può dare le coordinate? Ci ha comprato una casa.

No. Non è per niente una forzatura, la presenza di Garamella nel contesto di questa riunione. È anzi del tutto coerente con le identità e anche con il loro status criminale e giuridico, o giudiziario che dir si voglia, al tempo stesso delle altre persone che sono presenti.

Loro sanno - perché così è stato illustrato da più di un testimone - qual è il curriculum di Giuseppe Garamella. Ha lavorato in una cantina e, tra i soci fondatori della cantina, c'era il padre di Francesco... il padre di Matteo Messina Denaro. Era l'Enologica a Castelseggio del signor Francesco Messina Denaro e soci. Particolare questo che credo che ignorino anche buona parte degli uomini d'onore di Castelvetrano. Lo hanno appurato i Carabinieri perché hanno ripreso l'atto costitutivo di questa, che mi pare che fosse una s.r.l., o qualche cosa di simile, fra l'altro molto datata negli anni. E l'hanno ripreso in esame i Carabinieri perché se ne erano occupati all'epoca in cui Garamella ebbe poi dei problemi, non con la cantina, ma con la banca dove lavorava, dalla quale aveva preso indebitamente dei soldi. Dal che ne era nato un procedimento penale e, come sempre succede, i Carabinieri avevano ricostruito la storia del soggetto sottoposto alle indagini - giusto appunto Garamella - erano arrivati a stabilire che lavorava nell'Enologica a Castelseggio, di cui Francesco Messina Denaro era uno dei soci fondatori.

Ma c'è qualche cosa da aggiungere a questo proposito. È proprio Garamella la persona che fa conoscere Scarano a Massimino, e viceversa, in un momento successivo, a Roma.

Garamella è persona che - si potrebbe usare un termine in uso in quegli ambienti lì - cammina, o camminava, abitualmente con i fratelli Forte: Paolo e Maurizio Forte. Così come Garamella è la persona che cede a Scarano la villetta di Triscina. I fratelli Forte sono quelli che risulteranno domiciliatari della fattura della SIP per l'utenza che sta nella villetta di Triscina. Sarà uno dei fratelli Forte quello che corteggerà quella ragazza presentatagli da Scarano, a distanza di un bel po' di tempo, e che la Corte ha anche sentito come teste: la signorina Pagnozzi Anna.

È sempre Garamella Giuseppe la persona che è in rapporti di parentela con un certo Marrone Fifi - Antonino o Antonio, non ricordo più bene - sono in rapporti di parentela perché sono cognati e è intestata a Marrone Fifi una Renault Clio, era intestata a Marrone Fifi una Renault Clio che nel luglio del 1993 i Carabinieri del ROS di Roma, pedinando Scarano a Triscina, vedranno parcheggiata sotto l'abitazione dello stesso Scarano.

La persona di Garamella quindi è al centro di una rete di situazioni: alcune toccano direttamente Scarano, altre lo toccano indirettamente.

Vediamo quali sono i dati ancor più significativi, sotto questo riguardo.

Rallo Francesco: la persona che ha commesso - per dichiarazione di Scarano - omicidi con lo stesso Scarano, che verrà arrestata a Roma il 27 maggio del 1993. Al momento del suo arresto aveva un documento di identità falso, che era il documento intestato a Marrone Fifi, al cognato di Giuseppe Garamella.

Così come - e questo lo avete appreso dalle dichiarazioni di Geraci - ad un certo punto, Messina Denaro impartisce un ordine, tali vanno intese le richieste che si danno nell'ambito di Cosa Nostra, impartisce un ordine allo stesso Geraci e a Forte Paolo, di trovare a Roma un appartamento che avrebbe dovuto essere utilizzato per la latitanza di Rallo. Il quale Rallo e il quale Pandolfo avevano entrambi frequentato la abitazione dello stesso Geraci e erano persone sulla cui sorte, dal punto di vista anche giudiziario, direttamente si impegnava Messina Denaro. Tanto che - sottolineo e ripeto - Messina Denaro, per allontanare Rallo dall'ambiente siciliano, dove si poteva temere che i controlli di Polizia potessero individuarlo con più facilità, incarica Geraci e Forte di affittare a Roma un appartamento per la latitanza dello stesso Rallo. E - ripeto ancora, o forse aggiungo, non lo ricordo - apprenderemo, avete appreso da Massimino Alfio, che costui a Roma ha fatto la conoscenza di Rallo, che non conosceva, presentatogli da Garamella.

Allora, ciascuno di questi soggetti ha una sua collocazione, puntuale, qualificata, in un entourage nel quale il personaggio più in vista forse è Messina Denaro Matteo, per forse certi singolari diagrammi che dentro Cosa Nostra si verificano, per alcuni personaggi più in vista sarà stato Pandolfo, probabilmente. Basti pensare che gli omicidi che Scarano commette con Rallo, sono omicidi commissionati da Pandolfo, non da Messina Denaro. Questo è un rapporto di dislocazione mafiosa dei singoli, che noi forse non conosciamo nei dettagli e che conoscere nei dettagli forse è problema che non ci riguarda.

Comunque sia, noi abbiamo, con poche battute, con i pochi elementi che io vi ho richiamato, messo insieme un quadro di rapporti interpersonali, tutti qualificati a sfondo criminale, tutti qualificati a sfondo criminale. Sui quali Scarano - non voglio dire innocentemente perché sarebbe proprio - ma senza sapere esattamente dove portano le sue dichiarazioni, colloca, appoggia, un particolarissimo racconto, quale è quello dell'incontro nella gioielleria di Geraci, della fine del '91, o degli inizi del '92.

È ovvio che Scarano non può conoscere tutte queste interrelazioni. È ovvio che Scarano, così come ignora dell'identificazione di Francesco Accardo con Messina Denaro nell'86, così ignora il fatto che Messina Denaro abbia commissionato l'affitto di un appartamento a Geraci, a quel gioielliere del quale nemmeno sa il nome, e a Forte Paolo; appartamento che doveva servire per Rallo, che era quello con il quale lui aveva fatto gli omicidi. Ma guardino la singolarità di questi avvenimenti.

Scarano è romano. Scarano fa omicidi con Rallo. Scarano è romano. Scarano fa omicidi con Rallo. Ma al momento in cui si tratta di trovare un rifugio - chiamiamolo in questo modo - per Rallo a Roma, Messina Denaro non interessa Scarano, interessa altre persone: interessa Forte e interessa Geraci. E la riprova se ne ha dal fatto che Massimino farà sì la conoscenza di Rallo a Roma, ma non la fa attraverso Scarano, la fa attraverso Garamella. Ecco una delle apparenti stranezze nelle decisioni che si vanno a prendere all'interno di Cosa Nostra. ... riusciamo a capire perché Messina Denaro si è regolato con un criterio, in base al quale ha detto, anziché quella che sembrerebbe la strada più semplice - interessare Scarano che a Roma già ci sta e con questo ci ha fatto gli omicidi - io viceversa prendo una strada più complicata: prendo Geraci, prendo Forte, son due castelvetranesi, a Roma si muoveranno bene, ma sicuramente non altrettanto bene come Scarano. Ma scelgo questa strada perché la ragione prevalente è di assicurare una latitanza vera a Rallo; latitanza e quindi estraneità di rapporto, anche rispetto a quello che con Rallo aveva fatto gli omicidi.

Che i fatti siano andati così è sicuro.

Dobbiamo - ma sono vere e proprie, semplici citazioni quelle che mi accingo a fare - dobbiamo ancora ricordarci, sicuramente la Corte ha memoria di questi passaggi, delle persone di cui si sta parlando stamattina, Pandolfo in particolare, che poi esce di scena, per i nostri interessi di conoscenza. Pandolfo è conosciuto per una qualifica criminale assolutamente coerente con il tipo di avvenimenti, di vicende, nei quali lo colloca il racconto di Scarano. Ripeto, Pandolfo è assolutamente coerente con questo tipo di indicazioni, dal punto di vista della sua qualificazione criminale, come ci risulta per le dichiarazioni di Patti Antonio, che lo conosce bene.

Nel senso che, anche se non gli è mai stato presentato come uomo d'onore - Patti è stato molto rigoroso su quasi tutte le sue affermazioni e su questa lo è stato una volta di più - però sa che Pandolfo era legato da personale amicizia con Messina Denaro. Ma soprattutto, Patti e Pandolfo hanno commesso delitti insieme, ad onta del fatto che Patti ignorasse la qualità di uomo d'onore di Pandolfo.

Pandolfo e Patti, tra l'altro, hanno eseguito un duplice omicidio, su commissione di Matteo

Messina Denaro e le vittime del duplice omicidio, nemmeno a farlo a posta, erano persone ritenute responsabili della eliminazione di Stefano Accardo.

Così come - così si cambia, non proprio provincia, ma si cambia epoche, si cambia qualificazioni criminali, si cambia matrice delle conoscenze - così come Vincenzo Ferro ha riferito che intorno al gennaio del 1995 gli capitò di accompagnare ad un appuntamento, appuntamento con Messina Denaro, con Matteo, Melodia Antonino. E chi sia Melodia Antonino, nell'ambito dell'organigramma mafioso di Alcamo, non c'è bisogno di stare qui a ripeterlo. E con Vincenzo Sinacori.

Nell'occasione, ma non si è trattato di una volta sola, gli incontri ai quali Vincenzo ha assistito come accompagnatore di Antonino Melodia, si svolgevano tra: Messina Denaro, Sinacori, Pandolfo e lo stesso Melodia. Pandolfo.

Quel filo sottile, quindi, che legava, al di là delle intenzioni probabilmente, già nell'86, Scarano a uomini e situazioni di Cosa Nostra, credo che si veda abbastanza bene, a questo punto, come sia diventato qualche cosa di molto più sostanzioso che un esile filo. È diventato un rapporto organico. È diventato un rapporto continuativo. È diventato un rapporto nell'ambito del quale Scarano accede ad incontri con latitanti; accede ad iniziative, nelle quali viene ritagliato un compito anche per lui; accede quindi a situazioni molto più qualificate, dal punto di vista criminale, che non quello di una semplice pistola da consegnarsi - come era successo già due anni prima, tre anni prima per meglio dire - a Stefano Accardo, al vecchio compagno di detenzione.

Il salto di qualità è una domanda da porsi, nuovamente. C'è un salto di qualità nel rapporto tra Scarano e questo ambiente criminale di Cosa Nostra.

PUBBLICO MINISTERO: Il salto di qualità da che cosa è assicurato? Perché non c'è dubbio che quando, nel 1991, si definisce embrionalmente la situazione più complessa, più impegnativa dei primi del '92, già Scarano però ha operato un salto di qualità, nel suo rapporto con questo ambiente criminale.

Qui si può immediatamente abbandonare il racconto di Scarano, fare a meno di essere noi a interpretare le parole di Scarano, o per meglio dire attribuire un significato a ciò che Scarano ha compiuto. Ma si può senz'altro attingere a tutto un altro complesso di conoscenze su quello che avviene in questo torno di tempo.

Trasferiamoci in quegli incontri, quattro o cinque in tutti, che si svolgono: il primo a Castelvetro e i successivi a Palermo. All'ultimo dei quali partecipa anche Geraci. E sono gli incontri di cui parla Sinacori. Nel primo incontro palermitano, quando Sinacori viene messo a parte di questa iniziativa, quindi che deve, che ha come suo punto di arrivo Roma, Sinacori assiste ad una conversazione, o meglio, ad un passaggio della conversazione che si svolge tra Messina Denaro e Riina. Passaggio della conversazione che ha specificamente ad oggetto il tipo di appoggio di cui si sarebbero avvalsi questi importantissimi uomini di mafia una volta che fossero giunti a Roma per dare corso al mandato che Riina sta affidando.

È Messina Denaro che parla. È Riina che ascolta. Della situazione Riina è già informato. La persona sulla quale a Roma questo gruppo operativo si appoggerà è rappresentato da una persona di stretta fiducia di Matteo, è un calabrese, è uno che ha già fatto omicidi per conto nostro. Ecco il salto di qualità.

Gli omicidi che sono stati richiesti a Scarano, che sono stati probabilmente il banco di prova della sua attendibilità. Ma anche se questo è un giudizio di tipo probabilistico, e come tale molto discutibile, resta il fatto oggettivo che l'esecuzione degli omicidi, è evidentemente una esecuzione che è stata di piena soddisfazione, ha accreditato Scarano di quella affidabilità, in assenza della quale evidentemente non si poteva, su Scarano stesso, costruire, almeno parzialmente, l'appoggio di cui alcuni - e alcuni importantissimi, per meglio dire - uomini di mafia avrebbero avuto bisogno di lì a qualche settimana a Roma.

Anche questo è un passaggio sul quale bisogna esercitare una minima attenzione. Altrimenti, nello sforzo di una ricostruzione completa, prevarrebbe l'incompletezza su un passaggio che, viceversa, è assolutamente nevralgico.

Se da un lato sappiamo - e ne avremo la conferma - che Scarano non era l'unico punto del quale Cosa Nostra, quella trapanese - ma anche Cosa Nostra quella palermitana - poteva avvalersi su Roma; se il rapporto tra Scarano e questi ambienti criminali fosse dimensionato, a quell'epoca,

ancora e solo sulle visite a casa della mamma Accardo che aveva perso tutti e due i figli, la donna Rosa, se non mi sbaglio. Fosse dimensionato ancora sui fiaschi di buon vino del castelvtranese che erano stati lasciati, in segno di presente, all'amico romano che se ne andava, loro non riuscirebbero assolutamente a capire quale verità diversa ci dovrebbe essere sotto l'investitura di Scarano, come punto di appoggio così importante e così qualificato, per conto di Messina Denaro e soprattutto al cospetto del vertice assoluto di Cosa Nostra, cioè Salvatore Riina.

Guardino, forse questo passaggio del racconto di Sinacori può essere apparso quasi superfluo, direi quasi un arabesco. E mi riferisco specificamente al fatto che Riina fosse al corrente di come si muoveva operativamente Messina Denaro. Verrebbe da pensare che il leader indiscusso di una organizzazione come Cosa Nostra non si perde dietro ai particolari. Anche perché in Cosa Nostra vige la regola che chi sbaglia paga.

E invece no. E invece le cose non vanno così. Questo episodio particolare, questo passaggio particolare dell'incontro che si svolge tra, a più voci, ma che, per questo segmento, si svolge tra Messina Denaro e Riina, è in parallelo con quell'episodio che si svolgerà a distanza di un po' di tempo, questa volta tra Sinacori, Riina e Agate. Nel quale Riina interviene, ma interviene con pienezza di funzioni, su un altro aspetto di dettaglio: sulla consegna della chiave che doveva consentire a Sinacori di aprire il famoso portoncino del viale Alessandrino 123... 127, non me lo ricordo più.

Cogliendosi in questo modo quella che potrebbe sembrare un'eccezione, e che forse un'eccezione non è, e cioè a dire l'intromissione, anche delle cosiddette menti politiche o menti criminali di Cosa Nostra, anche in aspetti di dettaglio, che riguardano immediatamente e direttamente la possibilità di operare in un modo piuttosto che in un altro.

Sappiamo che i 20 milioni, consegnati da Messina Denaro a Scarano, producono poco. Nel senso che l'appartamento non viene affittato. Ma abbiamo appreso, sempre da Scarano - e ora vedremo se questo discorso è vero - che qualche tempo più avanti, nel 1992, ai primi del 1992, si presenta... Scarano ha un incontro a Roma con Messina Denaro. Incontro che, stando alle sue parole, si svolge al centro commerciale Le Torri. Incontro, ripeto, con Messina Denaro, preceduto da una nuova ed estemporanea convocazione - questa volta fatta de visu e non via filo - di Scarano, un dopocena; convocazione questa, per certo, riferita da Scarano a Massimino Alfio. Se questa è la premessa dell'incontro, l'incontro poi si svolge nell'ufficio, secondo il racconto di Scarano, nell'ufficio di Massimino, presente anche Garamella, che però non assiste alla conversazione che Scarano dice, appunto, di aver avuto a quattrocchi e da solo con Messina Denaro, conversazione con la quale Messina Denaro formalizza, in un qualche modo, la richiesta di avere a disposizione per qualche giorno, per un po' di giorni, in un prossimo futuro un appartamento a Roma.

I soggetti nuovamente sono Messina Denaro, sono Garamella, Scarano e Massimino.

Loro ricordano che qui in aula, nel corso degli esami e dei controesami e di Scarano e di Massimino, si è scandagliato sulla loro conoscenza, sulla data della loro conoscenza, sul presupposto della loro conoscenza e sulle modalità della loro frequentazione. Collegando ciascuno di questi punti della vicenda, quando all'acquisto della casa di Garamella da parte di Scarano, quando all'inizio del pagamento delle rate del prezzo, quando al termine del pagamento del prezzo, quando alla stipula del contratto e quando a tanti altri dati collaterali e ugualmente, questa è la mia opinione, poco significativi.

Loro sanno, perché così si è espresso, che Massimino nega di aver mai conosciuto Messina Denaro Matteo. Laddove ammette, viceversa, di aver conosciuto Scarano e di conoscere Garamella ed anzi, di aver conosciuto Scarano a Roma perché gliel'ha fatto conoscere Garamella.

L'elemento forte, quindi, di diversità tra i due racconti è rappresentato dal fatto che: Scarano asserisce di aver conosciuto Massimino... di avere incontrato Messina Denaro in questa occasione nell'ufficio di Massimino; e nel fatto che Massimino non solo non conferma questo avvenimento, ma addirittura esclude di aver mai conosciuto Messina Denaro.

Mi pare però che ogni tipo di problema su questo passaggio finisca per essere un eccesso di problema. Fondamentalmente perché il dubbio se sia vero quello che dice Scarano o sia vero quello che dice Massimino, per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti, è superato da ciò che avviene successivamente. In altri termini, al di là di quanto ne possa riferire Massimino su questo incontro che ci sarebbe stato o non ci sarebbe stato, è certo che ai primi del '92, a febbraio, forse a febbraio inoltrato, comunque prima di una certa data che è il 13 marzo del 1992, Scarano

ottiene la disponibilità per persone che ha fatto venire, o che persone che comunque vengono da fuori Roma, dell'appartamento di via Martorelli.

Perché indico la data del 13 marzo 1992? Perché è la data dell'arresto di Gesù Giacomino o Giacomo. Fatto prima del quale si colloca l'episodio di questa estemporanea messa a disposizione dell'appartamento di via Martorelli. Così come hanno concordemente riferito tutti i familiari, da lui, alla moglie, alla madre.

Secondo, del fatto pacifico che questo appa... la disponibilità di questo appartamento su Roma è stata procurata ad iniziativa di Messina Denaro. Questo lo dicono concordemente Sinacori e Geraci.

E poi direi, alla luce, questa volta, non di ciò che avviene successivamente, ma di un aspetto, di un passaggio delle dichiarazioni di Massimino che la Corte sicuramente ha ben presente.

Massimino si ricorda, molto singolarmente, oltre - e qui singolarità non ve n'è alcuna - a rammentarsi di essersi frequentato con Garamella a Roma anche nel periodo in cui Garamella aveva problemi di tipo familiare ovvero di tipo giudiziario, a seconda di come la raccontava Garamella, e siamo quindi nell'anno 1992. A parte che - e anche qui niente di singolare - Massimino ha avuto oggettivamente la disponibilità di quel certo ufficio al centro commerciale Le Torri a partire dall'anno 1992, quindi siamo in termini anche con l'incontro che Scarano dice è avvenuto lì e non altrove. Ma soprattutto perché Massimino non ha escluso di essere stato in una certa occasione a chiamare a casa sua Scarano, una sera dopo cena, e di averlo accompagnato ad un incontro ad un autogrill sull'autostrada, su interessamento di Garamella, senza collocare questo fatto in un contesto temporale molto diverso da quello nel quale si colloca l'episodio raccontato da Scarano.

Più esattamente ha riferito, Massimino, il 27 ottobre del 1997, un incontro in un autogrill, nella vicinanza di Roma, su richiesta di Garamella, incontro per il quale... per partecipare al quale bisognava andare a convocare Scarano che Massimino di persona andò a chiamare a casa la sera dopo cena.

Voglio dire, Massimino ha i suoi problemi per il processo per associazione mafiosa e questo può essere un parametro forzato per dover sanzionare di strumentalità la sua dichiarazione, però quello che ne residua è che comunque un incontro c'è stato tra Scarano e altri. Incontro che è stato in qualche modo sollecitato da Garamella, almeno per quanto riguardava le modalità con le quali l'incontro doveva poi svolgersi, e per favorire il quale Massimino è andato a chiamare Scarano dopo cena a casa.

Signori della Corte, si finisce per, come dire, prendere delle conclusioni diverse secondo sfumature. Io sono convinto che l'incontro è stato al centro commerciale Le Torri, la Corte può benissimo essere convinta del fatto che l'incontro c'è stato ma non al centro commerciale Le Torri e che il ricordo di Massimino è più puntuale rispetto a quello di Scarano.

D'altra parte se Massimino dice di non conoscere Messina Denaro è già nelle condizioni per non poter sapere con chi si è incontrato Scarano. È paradossale ma è così. In quanto, Massimino, così afferma, non conosce Messina Denaro, non è in grado di stabilire l'identità della persona o delle persone con le quali si è incontrato Scarano. E nemmeno è in grado di smentire, quindi, che Scarano si possa essere incontrato con Messina Denaro. Per potere escludere che una tale persona si sia incontrata con l'altra bisogna conoscere entrambe.

Ma se questo è un passaggio che si può anche ritenere non compiutamente decifrato, ripeto che la portata di questa lacuna mi sembra, francamente, di entità inapprezzabile. È una, quindi, smagliatura a costo zero nel processo, perché sono i fatti successivi quelli che noi conosciamo non attraverso, e solo attraverso la fonte Scarano, ma che conosciamo attraverso altre fonti, sicuramente neutre, sicuramente non condizionate da procedimenti in corso o da procedimenti prossimi venturi o da appartenenze criminali o da ragioni le più diverse, sono gli avvenimenti successivi, quelli che si ricostruiscono per altra strada, che comprovano più che ampiamente la affermazione di fondo contenuta nel racconto di Scarano, quella secondo cui la individuazione dell'appartamento di via Martorelli è stata una iniziativa sollecitata, richiesta da Matteo Messina Denaro.

È ovvio che non cito nemmeno una delle dichiarazioni che appartengono ai condomini di via Martorelli numero 21, mi pare. Di tutta quella vicenda che abbiamo ricostruito attraverso quei testimoni mi basta - e questo mi pare doveroso farlo - mi basta richiamare un passaggio.

Inizialmente, l'appartamento si prevedeva che dovesse essere utilizzato da un paio o tre amici di Scarano e che invece queste persone erano di più, furono di più, tanto che ci fu necessità di attrezzare la casa con un letto in più, con due posti letto in più, esattamente, se non mi sbaglio un

letto matrimoniale fu portato ad iniziativa di Scarano.

Ecco, questo mi serve fissarlo, ripeto, per fonti di prova estranee agli ambienti romani come agli ambienti siciliani, caratterizzati in senso criminale, ma a fonti di prova assolutamente neutre quali sono la moglie di Gesù Giacomino, quali sono gli altri familiari. E mi interessa sottolineare questa neutralità della prova rispetto a questo avvenimento che sicuramente si è verificato, perché, come la Corte capisce prima ancora che io mi accinga ad esporlo, questa variante della situazione di gestione di via Martorelli si ricorda immediatamente a quella variante di gestione dell'appartamento di viale Alessandrino 123, che inizialmente era deputato a dare ospitalità a Sinacori e a Geraci ma che fu immediatamente scartato per ragioni estetiche, adoperiamo questo termine, dagli stessi con la necessità quindi di reperire in tempi ristretti un posto dove far dormire l'uno e l'altro.

Per la stessa ragione non mi soffermo su queste altre fasi preliminari rispetto all'arrivo a ranghi completi a Roma di tutta la formazione degli uomini d'onore che avevano ricevuto il mandato da Riina. Non mi soffermo sul fatto che Messina Denaro venne a vedere l'appartamento di via Martorelli, lo trovò di suo gradimento; sul fatto che poi si fece rivedere assieme a Sinacori. Sono solo alcuni i punti che devono essere fissati di questo racconto.

E i punti da fissare sono: chi sono le persone arrivate, con quale programma, con quale attività poi concretamente realizzata e per quale ragione questo programma si è interrotto, questo programma non è stato portato a compimento.

Prima di affrontare questi passaggi della ricostruzione vorrei mettere in risalto un dato che a mio parere è vistoso da solo: l'ignoranza di Scarano rispetto al chi e perché di questa messa a disposizione di appartamenti, di un appartamento da parte sua. Come dire, Scarano non sa assolutamente, così ha detto, di non sapere nella maniera più assoluta chi erano queste persone, con quali programmi e soprattutto perché questi programmi erano naufragati o per lo meno erano stati abbandonati, come è comprovato dal fatto che si erano tutti allontanati da Roma senza dirgli nulla. A Scarano cosa gli rimane? Un arsenale in cantina, gli rimane un nome, Nuvoletta - questo è il suo racconto -, gli rimane una figura di uomo descritta in un certo modo - 'ha la parlata più o meno come Matteo' -, gli rimane memoria di un'automobile, una Y 10.

Ciò che gli rimane è ciò che ha raccontato. Ciò che non ha raccontato è - lo sottolineo - la finalità di questa iniziativa, tanto da poter far sorgere un dubbio: che il racconto di Scarano fosse incompleto. Perché non c'è dubbio che secondo un parametro corrente di approfondimento di determinati avvenimenti, riesce abbastanza incongruo pensare che una persona come Scarano che addirittura ha fatto già degli omicidi per Cosa Nostra, finisca poi per essere assolutamente all'oscuro di un'iniziativa che, a quanto pare, non gli chiedeva, sul piano delle responsabilità che andava a assumere, altro che prendere in custodia delle armi, con una singolare proporzionalità inversa - singolare - tra ciò che si sa in relazione a ciò che è più grave e in relazione a ciò che si sa in relazione... in relazione a ciò che si sa in ordine a ciò che è meno grave. Verrebbe da pensare che di regola si sa di più delle cose meno gravi e magari si sa di meno delle cose più gravi. Il che in qualche misura è vero, se si parametrizza solamente al tipo di responsabilità che andava a prendere Scarano. Gli omicidi li ha fatti, doveva sapere bene a chi sparava e per conto di chi e come farli.

Di qua, invece, il tipo di attività, comunque illecita, questo lo capiva anche lui, ciò che gli era richiesto era prendere in custodia determinate armi dopo aver trovato un appartamento in cui determinate persone dovevano trovare ospitalità.

Fino a questo punto funziona la regola della proporzione diretta, ma abbandonando...

trasferendosi a nord dell'Equatore questa regola non funziona più. C'è una parte sommersa e una parte emersa di questa vicenda, nelle conoscenze di Scarano.

Ma io per rispondere a questo interrogativo ho bisogno di argomenti con i quali risolvo un secondo interrogativo che è di ordine generale del processo, cioè a dire, la compromissione. In altri termini, la partecipazione di persone che sono organiche a Cosa Nostra, ma non organiche sotto la qualifica di uomo d'onore, anche a fatti di particolare gravità, anche ai fatti di maggiore gravità, comprese le stragi.

Credo che sia possibile arrivare alla dimostrazione in una volta sola sia del fatto che Cosa Nostra, nella pratica di Cosa Nostra è previsto, è consentito l'utilizzo, anche per compiere azioni criminali di particolarissima gravità, anche quelle della massima gravità, l'utilizzo di persone che non sono organiche a Cosa Nostra in qualità di uomini d'onore, così come è consentito, è previsto, è regola, addirittura, in certi casi, che ad un qualche livello di partecipazione possa corrispondere una conoscenza del fatto che sta nello sfondo della partecipazione o uguale a zero

o vicina a zero.

Molte delle risposte, o per lo meno molte degli elementi che servono per dare la risposta, sono interni proprio alla vicenda di cui ci si sta occupando.

Geraci non è uomo d'onore. Non si attribuisce tale qualità, non lo conosce come uomo d'onore Sinacori, sa semplicemente che si trattava di persona di stretta fiducia di Messina Denaro, camminava con lui, camminava sempre con lui. Sinacori e Geraci, un uomo d'onore vero con qualifica molto elevata come Sinacori, Geraci che uomo d'onore non è ma che dentro Cosa Nostra ci sta in ragione di un rapporto personale con Messina Denaro, partecipano alla stessa iniziativa, questa romana degli inizi del '92. Partecipano entrambi; parteciperanno a distanza di qualche mese, nell'estate del 1992 al duplice omicidio di Vincenzo Bonomo... di Vincenzo Milazzo e di Antonella Bonomo, permanendo la loro diversità in termine di qualificazione interna a Cosa Nostra: Sinacori sarà sempre a quella data uomo d'onore, il reggente del mandamento di Mazara del Vallo; Geraci continuerà a non essere uomo d'onore. E non sarà un caso che Geraci partecipi a quella operazione che equivale alla soppressione di un capomandamento, quindi un'azione criminale, basta leggere i nomi di coloro che hanno commesso quell'azione, per rendersi conto di che tipo, inteso nel senso della importanza anche di ordine politico interno all'organizzazione, di che tipo... qual era la qualità di quel reato, la soppressione di Vincenzo Milazzo.

Vi era un problema enorme, di rapporto con gli altri capimandamento, vi era un problema con le intere famiglie del mandamento, con i capi delle famiglie. Come ci si sarebbe dovuti rapportare, cosa si sarebbe potuto dire o non dire del fatto che Vincenzo Milazzo non era più in giro. Era un reato in cui la gravità è interna e esterna al fatto stesso: è interna nei confronti del Codice penale ma è interna nei confronti di Cosa Nostra. Benissimo. Sono due azioni criminali alle quali partecipa Sinacori così come partecipa Geraci.

Ma anche a fronte di una partecipazione quasi paritetica - ma paritetica in realtà non è - corrispondono gradi di conoscenza diversi, in ordine al fatto stesso.

Geraci non saprà mai quello che sa Sinacori in ordine alle ragioni per le quali quei sei uomini di Cosa Nostra si trasferiscono dalla Sicilia a Roma alla fine del febbraio del 1992.

Geraci non ha partecipato ad alcuna delle riunioni - salvo l'ultima, quella nella quale ci siamo scambiati gli orari, le coordinate operative - che precedono l'ultima, precedendo tutte la partenza dei sei uomini d'onore per Roma.

Geraci non sa e non saprà nulla di "super Cosa" - il discorso andrà ripreso -, non saprà niente di quello che passa strategicamente per la testa di Riina.

Geraci ignorerà la ragione per la quale a un certo bel giorno, cioè a dire, il 5 di marzo del 1992, Matteo gli dice che si rientra in Sicilia.

L'ignoranza sulla ragione per la quale si faceva rientro in Sicilia è una ignoranza che parifica Geraci a Scarano. Mentre invece la partecipazione materiale ai fatti parifica Geraci a Sinacori. Non è possibile stabilire una regola di consequenzialità, un regola di causa/effetto: intanto hai partecipato ergo hai conosciuto almeno fino a capire perché ti è stato chiesto un certo comportamento, almeno fino al perché dell'azione criminale e dei confini dell'azione criminale per la quale ti è stato chiesto di contribuire.

Questo tipo di problema nel corso dell'esame, che io ricordi è stato affrontato più volte, esaminando - sono nomi presi non a casaccio ma insomma senza una ricognizione completa di tutti i dichiaranti su questo punto - Cancemi, esaminando La Barbera, esaminando Ferrante. A ciascuno è stata posta la domanda: 'ma visto che lei ha delle credenziali in termine di esperienza criminale di questo tipo all'interno di Cosa Nostra, ma è possibile che dentro fatti criminosi di massimo livello, quali potrebbero essere le stragi, trovino una loro collocazione come partecipi, persone che non sono uomini d'onore?'

La vicenda che si svolge a Roma a cavallo del febbraio e del marzo del '92, è una vicenda criminale che dal punto di vista del suo risultato equivale a zero, ma dal punto di vista della sua etica e della sua preparazione è tra le vicende criminali più importanti che è dato conoscere nei tre anni '92, '93, '94.

Perché dico che è una tra le vicende criminali più importanti dal punto di vista militare oltre che della sua proiezione? Perché è una vicenda: controllata direttamente dal vertice di Cosa Nostra, da Riina; in una prospettiva di tipo strategico assolutamente di alto profilo; gestita all'insegna di una regola di compartimentazione assoluta; che vede impegnati sul campo capimandamento o persone che esercitano funzioni da capomandamento - è la posizione di Giuseppe Graviano, non da solo ma esercita funzione da capomandamento: Giuseppe Graviano, Messina Denaro Matteo,

Vincenzo Sinacori - che hanno partecipato della fase preparatoria di questa iniziativa criminale d'intesa con: Salvatore Biondino - esercita le funzioni di mandamento per San Lorenzo, dopo l'arresto di Giuseppe Giacomo Gambino -, Mariano Agate - capomandamento di Mazara finché non viene arrestato il 1° di febbraio del 1992.

Questa è la latitudine organizzativa ma anche esecutiva del problema, dell'iniziativa criminale di cui ci stiamo occupando.

Latitudine che è del tutto coerente con quello che era il programma. Il programma era di procedere ad eliminare una o più persone con l'uso di armi convenzionali o con l'uso dell'esplosivo.

Quindi, un programma criminale di altissimo profilo.

Ecco, in un programma criminale di questo profilo, che è esemplificativo di situazioni che sono state rappresentate anche agli esaminati che rammentavo poco fa: Cancemi, La Barbera, Ferrante, trovano posto, possono trovar posto, è perfettamente naturale che trovino posto anche persone che uomini d'onore non sono.

E ciò, per ragioni che sono state spiegate da La Barbera, da Cancemi. Ragioni che hanno, come centro di gravità, il rapporto fiduciario di carattere personale. Nel senso che, se occorre per compiere una determinata azione criminale, ottenere appoggio, aiuto da taluno, ciò che conta non è tanto la qualificazione, nel senso della nomenclatura di Cosa Nostra. Ciò che conta è che tale persona sia affidabile e che tale persona quindi sia in un rapporto con uno o più uomini d'onore, che possono garantire avendone già sperimentato l'affidabilità. Fermo restando che ne rispondono.

Interpellato su questo punto Ferrante, loro ricorderanno, che ha detto, per rispondere non in astratto, ma con un dato di riferimento molto concreto: "Colui che ha fatto i telecomandi per la strage di Capaci, uomo d'onore non era."

Loro lo ritroveranno nell'esame di Giovan Battista Ferrante.

Presidente, sono le una e 25. Io posso svolgere ancora alcune considerazioni.

PUBBLICO MINISTERO: Mi è sembrato, quindi, attraverso queste citazioni e queste considerazioni che ho svolto da ultimo, di aver dato, perlomeno, il nucleo essenziale di una possibile, ma secondo me, dovuta risposta all'interrogativo se non debbano considerarsi, non debba ritenersi che c'è qualche cosa che non torna nel fatto di ritrovare, in questa come in altre iniziative criminali - i fatti di stragi in particolare - soggetti che con Cosa Nostra hanno un rapporto diverso da quello di essere organici, in quanto uomo d'onore.

Allora, riprendiamo il discorso che avevamo lasciato.

Abbiamo detto che dobbiamo, quindi, visto che da Scarano non lo abbiamo saputo, visto che abbiamo messo al sicuro anche la spiegazione del perché Scarano ignori certi antefatti, certi retroscena, certe realtà collaterali, parallele, dobbiamo però cercare di capire fino in fondo su quale opzione - se un'opzione c'era - si basava la decisione di inviare a Roma, agli inizi del 1992, sei personaggi di un indubbio rilievo, per Cosa Nostra.

E più esattamente: Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro, Vincenzo Sinacori, Cristofaro Cannella, Lorenzo Tinnirello e lo stesso Geraci.

Ho lasciato in ultimo Geraci, perché gli altri sono uomini d'onore, tutti.

Nell'ambito del contesto, nella qualità di uomini d'onore e di Cannella, ci viene solamente dalle dichiarazioni di Sinacori. Geraci non può, salvo situazioni limite, accreditare alcuna delle qualità di uomo d'onore, non essendo uomo d'onore lui.

La Corte sa, almeno come la regola vuole che funzioni la conoscenza reciproca della qualità di uomo d'onore.

Geraci, quindi, ignora che gli altri siano uomini d'onore, ma Sinacori afferma, accredita Cannella Cristofaro e Lorenzo Tinnirello della qualità di uomini d'onore e della qualità di persone di stretta fiducia di Giuseppe Graviano.

Individuate queste sei persone, come i protagonisti operativi della iniziativa romana, ci interessa così, ciò che accade prima, ciò che è quindi a monte della riunione finale. Così come ciò che accade dopo, dopo che il programma operativo è stato varato, dopo che tutte queste persone si spostano e si ritrovano, per ritrovarsi, poi, a Roma.

Anche se non riuscirò forse ad illustrare per intero ciò che accade prima che questo gruppo si

muove a Roma, incominciamo almeno a mettere a punto gli elementi essenziali di questa ricostruzione.

Con una sottolineatura: questa ricostruzione sarà controllata, sarà controllabile, salvo che per l'ultimo segmento, sarà controllabile in ragione essenzialmente delle dichiarazioni di Vincenzo Sinacori.

Nel senso che, Sinacori è l'ultima persona che poi ne abbia parlato, presente a tutte le riunioni, salvo l'ultima. Ciò non toglie però che il racconto di Sinacori è passibile di molte possibilità di verifica.

Loro ricordano che in mattinata ho detto: ora ci accingiamo a ricostruire una storia per la quale abbiamo tre conoscenze diverse da tre punti diversi; ciascuna delle fonti di conoscenza è estranea alle altre: Scarano da una parte, Brusca da un'altra, l'asse Geraci-Sinacori da un'altra ancora.

Ecco, qui bisogna, abbandonando il filone narrativo di Scarano, occuparsi direttamente del filone narrativo che fa capo a Sinacori.

Vi è una prima riunione, ci dice Sinacori, fra settembre-ottobre del '91 che si svolge a Castelvetro. A questa riunione Sinacori partecipa assieme a Mariano Agate che è il suo capomandamento.

Fino all'arresto di Agate, quindi 1 febbraio del '92, è Agate il capomandamento di Sinacori. Con l'arresto di Agate si verificherà una situazione di coreggenza del mandamento: Vincenzo Sinacori e Andrea Mangiaracina.

E, a questo proposito, faccio subito una segnalazione alla Corte. Il discorso poi ritornerà più avanti. E ha molta importanza per risolvere anche uno dei passaggi fondamentali del processo. La regola, all'interno di Cosa Nostra, è che la carica di capomandamento è una carica monocratica. La regola è che la carica di capomandamento non si perde per effetto di una perdita della libertà, per effetto di un arresto, per effetto di una detenzione, più o meno lunga che sia. La regola è che il capomandamento continua ad esercitare le sue funzioni di capomandamento. La regola è che, essendoci comunque un'ordinaria amministrazione da sbrigare, alla quale non può attendere il capomandamento che si trovi eventualmente detenuto, occorrerà che taluno si prenda cura dell'ordinaria amministrazione.

Apprendosi così la situazione, ha due possibilità: o il capomandamento ha già designato un suo sostituto; o in assenza di designazione di un suo sostituto, occorre che qualcuno designi chi esercita queste funzioni legate all'ordinaria amministrazione. "Ordinaria", è un termine da prendersi con molta cautela. L'adopro io perché è un termine corrente, ci fa capire che cosa voglio dire.

Occorre che qualcuno provveda, in sostituzione del capomandamento inerte che non ha designato un suo sostituto, per affidare in qualità di, per affidare la reggenza, in questo caso del mandamento, ad una o più persone.

Noi, attraverso la particolare esperienza, la particolare situazione del mandamento di Mazara del Vallo, per effetto dell'arresto di Mariano Agate, veniamo a verificare tutte insieme queste regole. Il capomandamento era uno: Mariano Agate. Non ha perso la carica di capomandamento per il fatto di essere stato arrestato; il mandamento è stato, da quel momento, gestito non da un sostituto, perché un sostituto non c'era, bensì da due persone che hanno aderito alla necessità di reggere congiuntamente il mandamento.

La regola della monocraticità che vale per la qualifica di capomandamento, stando a come sono andate le cose a Mazara del Vallo, non riguarda e non può riguardare la qualità della persona che, o meglio, la qualità della carica di reggente, per la semplicissima ragione che i reggenti non hanno carica. La reggenza è una situazione di fatto. Potremmo definirla con un termine vagamente giuridico. È una situazione di fatto disciplinata, ovviamente, non affidata a se stessa. Non è l'unico caso di mandamento che, nella impossibilità per il capomandamento di esercitare le sue funzioni, pur non avendo perso la qualifica di capomandamento. Perché la qualifica di capomandamento si perde perché si muore, o per morte naturale, o perché qualcuno la decreta la morte, e qualcun altro quindi la esegue, la dà. Questa situazione non è specifica, non è isolata per il mandamento di Mazara del Vallo.

Nel processo ci sono altre situazioni in cui questo si è puntualmente verificato.

Io non mi voglio spingere più oltre, su questo argomento. Mi interessa, però, visto che la vicenda di cui ci occupiamo, si sovrappone in termini temporali anche alla - mi dispiace per lui - alla perdita della libertà di Mariano Agate, con un riflesso di tipo costituzionale sullo status del mandamento, ho voluto mettere subito a fuoco questa particolare situazione, perché la dovremo

riprendere in considerazione anche più avanti.
E io direi, Presidente, che ci possiamo fermare qui.

PRESIDENTE: Benissimo. Allora l'udienza riprenderà domani mattina, 28 marzo 1998, alle ore 09.00.